

# MEMORIE

SUL MARCHESATO DI SAN VINCENZO FERRERI

ESTRATTE

DAI DUE PROCESSI GIÀ VERTENTI TRA I NOBILI

EMMANUELE TESTAFERRATA BONNICI ASCIACK


E


LORENZO ANTONIO TESTAFERRATA

E DECISI IN FAVORE DEL PRIMO DALLA

CORTE D'APPELLO DI S. M.

*il 5 Novembre 1884.*





# MEMORIE

SUL MARCHESATO DI SAN VINCENZO FERRERI

ESTRATTE

DAI DUE PROCESSI GIÀ VERTENTI TRA I NOBILI

**EMMANUELE TESTAFERRATA BONNICI ASCIACK**


E

**LORENZO ANTONIO TESTAFERRATA**

E DECISI IN FAVORE DEL PRIMO DALLA

**CORTE D'APPELLO DI S. M.**

*il 5 Novembre 1884.*



## AVVERTENZA.

---

*L'abuso dei Titoli di Nobiltà che massime nei tempi vicini venne prevalendo fece sentire fortemente il bisogno di un' imparziale e scrupolosa investigazione intesa a stabilire la legittimità dei Titoli esistenti in queste isole ed il numero delle persone aventi diritto al godimento di quei Titoli. Molti tra i Titolati sodisfatti di portare il Titolo non avevano notizie esatte dell'origine e della pertinenza dei loro diritti; altri Signori, appartenenti alla famiglia dei primi investiti ma costituiti in linee subalterne e cadette, cominciavano ad assumere la designazione di veri Titolati, con tolleranza o senza opposizione dei primogeniti. Fu quindi lodevole pensiero del Governo locale di nominare, nel 1878, una Commissione coll'incarico di verificare i Titoli di Nobiltà e tale incarico venne eseguito colla masssima giustizia ed imparzialità.*

*Nel rendere di pubblica ragione queste memorie non si è creduto sodisfare ad una boria vanitosa di una persona o di una famiglia determinata, ma di fare cosa utile al corpo dei Nobili Maltesi ed al pubblico in generale. La Nobiltà non consiste solo in un privilegio esclusivo della nascita e anzichè utile riuscirebbe dannosa se mediante l'esercizio delle più chiare virtù cittadine ed il largo uso della ricchezza non contribuisse al sollievo del povero ed al decoro della Patria. Dalla pubblicazione di queste memorie i Nobili potranno derivare utili notizie relative all'origine e alla successione di uno dei più cospicui Titoli di Nobiltà quì esistenti ed il pubblico potrà trarne importanti informazioni rispetto ad una lite delle più interessanti dibattute nel nostro Foro e che incominciata dinanzi il Tribunale della Rota Romana nel 1756 venne definitivamente decisa mediante le sentenze quì dietro impresse.*

# Corte Civile di Sua Maestà Prim' Aula

GIUDICE DR. FILIPPO PULLICINO

— SEDUTA —

Lunedì 1° Ottobre 1883

— 13 —

LIBELLO No. 15/21.

di

Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack.

Vs.

Lorenzo Antonio Testaferrata e Gio: Paolo Testaferrata Olivier, se crede di aver interesse.

## LA CORTE

Visto il Libello dell' attore Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack presentato il 2 Aprile 1880. —*Versus*—Lorenzo Antonio Testaferrata, e Gio: Paolo Testaferrata Olivier, quest' ultimo se crede di avere interesse, col quale egli domanda che sia dichiarato e deciso di competere a lui esclusivamente il dritto di godere e possedere il Titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri concesso a Don Mario Testaferrata da Filippo V. Re di Spagna e delle due Sicilie, con Diploma in data 10, Novembre 1716, premessa la dichiarazione di essere il detto attore il maggior nato nella linea primogeniale di detto Don Mario Testaferrata primo Marchese di San Vincenzo Ferreri, con essere lo stesso mantenuto ed anche abbisognando immesso nel possesso e godimento del detto titolo e di tutt' altri dritti ed onorificenze allo stesso annessi ai termini del detto Diploma.

Visto l' altro Libello presentato il 6 Giugno 1881, dal Nobile Lorenzo Antonio Testaferrata —*Versus*—il Nobile Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack, e il Nobile Gio: Paolo Testaferrata Olivier, quest' ultimo se crede di aver interesse, col quale domanda che sia dichiarato e deciso di competere a lui esclusivamente il dritto di godere e possedere il Titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri suddetto concesso a Don Mario e ai di lui eredi e successori dal suo corpo legittimamente discendenti, colla clausula "ordine

successivo servato” previa specialmente la dichiarazione che Enrico Testaferrata figlio primogenito di detto Don Mario e i discendenti di detto Enrico tra i quali i convenuti Emmanuele e Gio: Paolo hanno perduto ogni dritto che avessero potuto avere al detto Titolo in vista di essere stato il detto Enrico diseredato dal padre Don Mario ed in vista di non concorrere nei detti convenuti la qualità di eredi voluta nella sovrana concessione, con essere il detto attore Lorenzo Antonio mantenuto ed abbisognando immesso nel possesso e godimento del detto Titolo di Marchese e di tutti altri dritti ed onorificenze allo stesso annessi ai termini del detto Diploma.

Visto il suo Decreto del 14 Marzo 1882, col quale è stata ordinata la contestuale trattazione di dette due cause;

Visti tutti gli atti e documenti prodotti coi due Libelli, le note di autorità, ed uditi nelle loro ragioni i difensori delle parti;

Considerando,

Che per Diploma emanato da sua Maestà Filippo Quinto Re di Spagna e delle due Sicilie datato in Madrid il 10 Novembre 1716, registrato nel Libro dei Privilegi di Napoli, veniva concesso a Mario Testaferrata di patria Maltese dietro sua petizione il Titolo di San Vincenzo Ferreri nel detto Regno di Napoli “suisque hæredibus et “successoribus ex suo corpore legitime descendentibus, ordine “successivo servato”.

Che si conviene tra le parti in primo luogo che Mario Testaferrata il quale ebbe la concessione del Titolo era unito in doppio matrimonio; dalla prima moglie Anna De Noto ebbe il figlio primogenito Enrico Testaferrata, e dalla seconda moglie Elisabetta Castelletti il secondogenito Gilberto Testaferrata; che dal primogenito Enrico discende il concorrente Emmanuele, e dal secondogenito Gilberto l’altro concorrente Lorenzo Antonio, non avendo Gio: Paolo Testaferrata Olivier, parimenti discendente dal primogenito Enrico ma da linea cadetta di Pandolfo secondogenito di detto Enrico presentata alcuna domanda, o fatta alcuna opposizione alla pretensione dei due contendenti;

Che si conviene anche in secondo luogo che il Titolo di San Vincenzo Ferreri giusta il precitato Diploma è individuo, e non può essere contemporaneamente goduto da più vocati; tanto importano le espressioni del detto Diploma “ordine successivo”;

Che si conviene finalmente, che se non fossero avvenuti

alcuni fatti susseguentemente all'emanazione del detto Diploma sui quali si fondano le opposizioni e le pretese del concorrente Lorenzo Antonio, l'altro concorrente Emmanuele discendente dalla linea primogeniale di Enrico ed attuale primogenito in detta linea sarebbe l'unico intitolato al possesso e godimento di detto Titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri.

Considerando nel fatto,

Che dopo morte di detto Mario Testaferrata primo concessionario del Titolo seguita nell'anno 1747, varie quistioni d'interesse erano insorte tra i due suoi figli Enrico e Gilberto e Pulera loro sorella per cui negli atti della Gran Corte Vescovile il 23 Marzo 1748, erano stati nominati due Giudici Compromissarij per definire le dette vertenze. In allora tra i figli di Mario l'eredità di questo si riteneva intestata e giacente, come risulta dagli atti di detto Processo Compromissoriale, copia del quale è stata esibita per informazione.

Il lodo degli arbitri era stato pubblicato il 20 Luglio 1750, col quale nell'undecimo capitolo ai tre figli di Mario era stato prefisso il termine di due mesi per dichiarare se volevano essere eredi del padre. Da detta sentenza compromissoriale avevano interposto appello i tre figli sotto il 24, 27 e 29, di detto mese di Luglio, e in parte il detto lodo era stato confermato il 27 Giugno 1755, e 18 Marzo 1757. La eredità di Mario era stata aggiudicata ad Enrico, e ripudiata da Gilberto.

Considerando,

Che Mario Testaferrata con data del Primo Agosto 1718, cioè meno di due anni dopo la concessione del Titolo aveva rilasciato in Palermo una dichiarazione da lui firmata colla quale nominava il figlio primogenito Enrico dopo sua morte in suo successore nella Primogenitura fondata da Gregorio Bonnici e nel Titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri, ed ordinava che dopo morte di detto Enrico i successori in detto Titolo fossero i suoi figli e discendenti in infinito legittimi e naturali "servato l'ordine della successione" siccome si esprime nel privilegio medesimo originale della istessa Maestà Cattolica e non altrimenti."

Che pendenti le quistioni tra i due figli Enrico e Gilberto dinnanzi i Tribunali di Roma non ancora per intero definite sul reclamo dal lodo, si era scoperto un testamento secreto fatto dal

ridetto Mario in Palermo il 27 Agosto 1719, cioè un anno dopo la precedente dichiarazione e nomina a favor di Enrico, nel quale nominava erede universale l'altro figlio secondogenito Gilberto in tutti i suoi beni e nel Titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri, dichiarando di diseredare il primogenito Enrico "pro nonnullis ingratitudinibus, disobedientia, ac pro dubio insidiationis vitæ ejusdem testatoris, ut ipse Illustris Testator asserit, etiam pro causa dissipationis nonnullorum bonorum mobilium, auri, argenti et aliorum," privando il detto Enrico tanto della successione nel Titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri e Testaferrata quanto nella successione delle sostanze e patrimonio paterno; riconosceva però il detto Enrico nella legittima paterna "et hoc pro omni et quocumque jure super omnibus bonis hæreditariis, et hoc non obstante quod fuisset per eundem Illustrem Testatorem facta quædam scriptura Privata subscripta propria manu dicti Illustris Testatoris in qua declarabat dictum D. Henricum ejus filium successorem in Marchionem S. Vincentii Ferreri."

Questo testamento era stato aperto negli atti del Notajo Domenico Dixidomino Palermitano il 16 Aprile 1758, undici anni dopo la morte del testatore, e transuntato in questa Isola in atti Dr. Cristoforo Frendo il 15 Gennaro 1806. Dalla dichiarazione finale della parte del testamento sovra citato risulta l'ammissione di Mario che la scrittura Privata del Primo Agosto 1718, colla quale nominava il figlio Enrico nel Titolo di Marchese, era opera sua.

Che in seguito alla scoperta del menzionato testamento una lite era stata iniziata dinanzi la Rota Romana tra Gilberto ed Enrico proseguita in contestazione dei figli di Enrico defunto e definita con tre conformi sentenze Rotali, due coram Conillac il 9 Marzo 1759, e 28 Gennaro 1760, e l'altra coram Azpuru il 15 Luglio 1761. Il giudizio era soltanto possessorio, se cioè si dovesse dare la manutenzione ed immissione nell'eredità del Marchese Mario ad Enrico, oppure a Gilberto, ed in vista della esibizione del testamento fu pronunziato a favore di quest'ultimo erede scritto. Le eccezioni date per parte di Enrico furono rimesse ad un congruo giudizio petitorio, sebbene esaminate anche sommariamente in quel giudizio non furono trovate sostenibili.

Che susseguentemente onde dirimere le quistioni tra le parti compresa quella vertente sul Titolo fu fatto un contratto di tran-

sazione in atti del Notajo Paolo Vittorio Giammalva il 10 Settembre 1772 tra Daniele, Pandolfo ed Asteria della linea di Enrico e Gilberto Testaferrata col quale erasi convenuto che tanto eglino che i loro figli e discendenti in infinito potessero far uso reciprocamente ed unitamente di tutti i titoli onorifici e nobiliari alla famiglia competenti e specialmente del titolo di San Vincenzo Ferreri.

Considerando nel dritto,

Che il menzionato atto di transazione comechè tendente a sopire una lite tra i due originari figli di Mario ed i loro discendenti non poteva avere legalmente l'effetto di dare una estensione al godimento del Titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri a tutti i discendenti del medesimo maschi e femmine contemporaneamente, al di là dei termini della concessione Sovrana, giacchè sui titoli di Nobiltà interessanti l'ordine pubblico non si può transigere mediante private convenzioni, senza l'assenso del Principe concedente. “*Transactiones etiam si quæ super eis sine mandato nostræ curiæ factæ fuerint, jusjurandum interpositum, seu etiam stipulationem pænalem, nullius decernimus esse momenti.*” (Costituzione Divœ Memorïæ per il Regno Napolitano) Nè anche si potrebbe invocare quello atto come formante legge fra le parti che lo avevano stipulato e i loro successori, per la ragione che il convenuto Lorenzo Antonio contrastando all'attore Emmanuele il dritto al godimento del Titolo perchè non crede mediato di Mario, e pretendendo il detto Titolo esclusivamente per sè ammette manifestamente che il menzionato atto di transazione non è di alcun valore ed efficacia anche fra le parti contraenti;

Che d'altronde quell'atto di transazione dimostra appieno che sul godimento del Titolo non era stato prominciato definitivamente alcun giudicato, ciò che d'altronde risulta dalle tre Decisioni Rotali sopra citate colle quali si era soltanto deciso in possessorio sulla immissione e manutenzione nell'eredità di Mario in vista della reperizione del suo testamento;

Considerando,

Che sulla questione vertente, tre sono le principali indagini da istituirsi, oltre altre quistioni subalterne, la prima, chi fra i due concorrenti sia preferibile nel possesso del Titolo, avuto riguardo soltanto alla qualità primogeniale, indipendentemente dalla qualità ereditaria, come se la concessione fosse stata *ex pacto et providentia*

semplicemente; la seconda se il Marchese Mario primo investito aveva il dritto di privare il primogenito Enrico e suoi successori del Titolo Nobiliare, investendone il secondogenito Gilberto; e la terza infine, quali siano gli effetti della diseredazione di Enrico fatta nel testamento del padre in connessione alla successione nel Titolo.

Considerando sul primo punto,

Che l'attore Emmanuele, come si è più sopra rilevato, discende dalla linea di Enrico Testaferrata, ed è il primogenito attuale in quella linea, ciò che non è controverso; ma ritenuta come inesistente od estinta quella linea, egli è anche discendente dalla altra linea di Gilberto mediante il matrimonio di Marianna figlia del Barone Giuseppe Testaferrata Viani con Gregorio Augusto Testaferrata. Mario figlio di Gilberto aveva tra altri due figli il suddetto Barone Giuseppe primogenito, e Lorenzo Testaferrata secondogenito. Dal primo discende Emmanuele, e dal secondo il convenuto Lorenzo Antonio, qualunque si siano i titoli di prelazione che avrebbe potuto vantare il Barone Dr: Giuseppe Testaferrata Viani, il quale non sta nel presente giudizio. E pertanto sotto ogni riflesso anche esaminata la sola linea di Gilberto indipendentemente da quella di Enrico, i dritti dell'attore collocato in una linea migliore sarebbero preferibili a quelli del convenuto (vedosi Albero Genealogico a fol. 41, del Proc. Lor. Ant.—Vs.—Em. Testaferrata).

Considerando intorno alla seconda indagine,

Che nel Diploma di Filippo V. non è stata data espressamente a Mario od ai suoi successori la facoltà di nominare nel Titolo, quindi la successione doveva aver luogo secondo l'ordine di una primogenitura regolare. Ora dovendo il detto Titolo e la sua successione essere regolata secondo le leggi e costituzioni feudali vigenti già nel Regno di Napoli, siccome lo stesso è stato eretto *in dicto Regno Neapolis* come si esprime l'atto di concessione, è la costituzione *Divæ Memoræ* come è stata commentata da Andrea Isernia che deve prevalere. Secondo questa, ogni disposizione o contratto concernente l'alienazione o disposizione del feudo è nulla senza l'assenso regio, come pure qualunque ordine del defunto che lascia il feudo ad altri che non fosse il primogenito, e ciò quando si succede nei feudi *Jure Francorum* come indubbiamente fu sempre nel Regno Napolitano (vedasi anche

il De Luca Feudis Disc 19 No. 19 ed altre autorità citate dall'attore a fol. 69 del detto Processo.

Che avendo Mario primo titolato nominato il primogenito Enrico per la scrittura Privata del 1718, e i suoi successori nel Titolo come nella Primogenitura di Gregorio Bonnici, tale atto non richiedeva alcuna approvazione sovrana, siccome Enrico come maggior nato è quello che doveva succedere giusta le costituzioni feudali vigenti e specialmente quella di Federico " Ut de successioneibus," non così però quanto alla disposizione testamentaria di Mario colla quale egli revocava la precedente nomina fatta in persona di Enrico, e nominava invece il secondogenito Gilberto, la quale pervertiva l'ordine di successione rigorosamente stabilito nel Regno quanto ai feudi. Ma ritenendosi pure secondo la opinione di alcuni feudisti, che trattandosi di un feudo nuovo il primo acquirente possa senza cambiare la natura individua del feudo e la successione con ordine primogeniale, gratificare uno dei figli posponendo il primogenito senza necessità di alcun assenso regio, nel caso presente però si trattava di revocare una nomina precedentemente fatta in persona di Enrico ed in un atto inter vivos che di sua natura è irretrattabile, come sostiene tra gli altri il Molina De Hispaniorum Primogeniis e Castillo nel luogo citato dall'attore, quando la nomina avesse avuto il suo effetto, perchè in caso contrario, qualora cioè l'eletto non avesse voluto prestare il suo consenso od avesse rinunciato al suo dritto dopo fatta l'elezione o fosse morto, o la elezione fosse dichiarata nulla per difetto nella persona eletta, allora il nominante sarebbe ripristinato nel suo dritto di fare una seconda nomina.

Che d'altronde la soluzione di queste quistioni, appena sarebbe necessaria, ove si ritenesse come è indubitato che l'attore è anche discendente con prelazione sul convenuto dalla linea di Gilberto nominato al Titolo nel testamento paterno.

Considerando intorno alle qualità ereditaria;

Che giusta i termini del Diploma, il Titolo è stato accordato a Mario ed ai suoi eredi e successori (*suisque hæredibus et successoribus ex suo corpore legitime descendentibus*), vale a dire a coloro che avessero la doppia qualità di discendenti e di eredi, ciò che costituisce il feudo misto a differenza di quello *ex pacto et providentia* o semplicemente ereditario.

Che stando ai commentatori delle costituzioni feudali napoletane, nei feudi misti la qualità ereditaria non si richiede ai termini del dritto civile, di successione nella universalità dei dritti e del patrimonio del defunto, ma bensì vi si contemplanò gli eredi del sangue i quali non possono non riconoscere il fatto del defunto in quanto ai debiti, ed oneri dei quali avesse gravato il feudo che eglino sono tenuti a soddisfare fino alla integrità del valore del feudo, detratta la legittima che talvolta al gravato fosse dovuta; diversamente ogni possessore potrebbe a suo libito<sup>o</sup> istituire erede qualunque discendente del primo investito anche remozioe trasferendo in lui e feudo e Titolo;

Che nella testamentaria disposizione di Don Mario, per quanto ampollöse siano le espressioni colle quali aveva diseredato Enrico, e vibrato quelle delle supposte cause di detta diseredazione, al detto Enrico è stata lasciata la legittima sopra i beni ereditari del testatore, e gli fu lasciata con Titolo di istituzione, perchè come era stato rilevato nelle tre Decisioni Rotali citate coram Conilliac ed Azpuru le parole "*recognovit et recognoscit in legitima paterna et hoc pro omni et quocumque jure ad dictum D. Henricum ejus filium quomodolibet spectante et competente super omnibus bonis hæreditariis dicti Illustris testatoris ejus Patris*" sono equipollenti all'onorevole titolo d'istituzione. Ora secondo l'antico dritto, il figlio non poteva essere preterito nel testamento paterno, ma istituito che fosse anche nella sola legittima, non poteva muovere querela d'inofficiosità contro il testamento, perchè nulla egli può pretendere dalle sostanze del padre oltre la legittima. Le cause addotte da Mario per diseredare il figlio erano sovrabbondanti, perchè egli poteva disporre come ha disposto del resto del suo patrimonio oltre la legittima, a piacimento senza allegare causa alcuna, e la diseredazione quindi di Enrico non era reale ma apparente essendo stato istituito in ciò che di dritto gli era dovuto. (Vedasi la Magistrale Decisione Napolitana Prima Coram De Franchis, ove è detto tra le altre cose rispetto ai feudi misti. "*Si filius non potest habere tamquam hæres, quia alius est institutus hæres et pater reliquit filio legitimam portionem jure institutionis, tum filius poterit feudum acquirere licet not sit hæres,*" come pure i Commentarj del Sorge e le altre dottrine citate dall'attore; )

Considerando,

Che in riferimento alla pretesa direzione di Enrico nell'asse ereditario e nel Titolo, giova ricordare un Documento importante prodotto dall'attore, che è copia di un istrumento fatto dal padre Mario Testaferrata, il 3 Febbraio 1743, in atti Antonio Pace. È una donazione da lui fatta al figlio Enrico di un fondo urbano con giardino ed un appezzamento di terra congiunta posti nel Zeitun, ed appellato ta Xeiba. In quello istrumento Mario chiama Enrico per due volte col Titolo di Marchese e lo esenta dall'obbligo di conferire i detti beni nell'asse ereditario. Appena si potrebbe comprendere quanto sia stata seria la privazione di Enrico dei due Titoli di Marchese di San Vincenzo Ferreri, e di Marchese di Testaferrata, e la sua direzione fatta da Mario nel testamento dell'anno 1719, mentre nel 1743, in un atto tra vivi lo stesso Mario riconosceva in Enrico il Titolo e la qualità ereditaria.

Considerando,

Che onde escludere l'attore dalla successione nel Titolo come discendente dalla linea secondogenita di Gilberto figlio del primo Mario e suo erede, è stato allegato dal convenuto che avendo Mario secondo o giugnore figlio del detto Gilberto istituito in eredi i suoi tre figli Giuseppe primogenito ascendente dell'attore, Lorenzo secondogenito ascendente del convenuto, e il terzogenito Filippo, e morto Giuseppe avendo i suoi figli ripudiato la sua eredità, con siffatta rinunzia, tutta la discendenza di detto Giuseppe aveva perduto qualunque dritto al Titolo per difetto della qualità ereditaria (vedasi Lettera stampata a fol 45.)

Cho ammesso per vero che i figli del Barone Giuseppe Testaferrata tra i quali Marianna moglie di Gregorio Augusto ed ava dell'attore Emmanuele abbiano ripudiato la sua eredità perchè oberata di debiti (della quale rinunzia però non è stato prodotto alcun documento) non è meno vero che i figli di detto Giuseppe insieme coi figli di Lorenzo secondogenito ed altri hanno diviso i beni liberi, procedenti dall'eredità di Mario giugnore loro avo in atti Antonio Giacomo Calleja il 31 Ottobre 1850, tra i quali beni dovevano trovarsi quelli procedenti dai comuni ascendenti e da Gilberto erede di Mario seniore. Ora il possesso dei detti beni ereditari in forza della su citata divisione, e il disposto della legge per cui la rinunzia alla eredità non pregiudica i dritti dei figli del

rinunziante e degli ulteriori suoi discendenti tra i quali Daniele Testaferrata padre dell' attore, preserverebbero la linea del detto Giuseppe primogenito da qualunque decadenza dal possesso del Marchesato in controversia, quand' anche si volesse sostenere che nei feudi Napolitani specialmente se consistono in un mero Titolo disgiunto da qualunque territorio feudale, sia di essenza il possesso effettivo dell' asse ereditario negli eredi del sangue ;

Stante i motivi premessi ;

Decide,

A tenore delle domande dell' attore Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack come sono state proposte nel suo Libello. Senza la tassa delle spese.


(Firmato) OTTO: DE DOMENICO

*Dep. Regre.*

Vera copia

(firm.) R. MUSCAT

*Asste. Regre.*



## Corte Civile di Sua Maestà Prim' Aula

GIUDICE DR. FILIPPO PULLICINO

— SEDUTA —

*1° Ottobre 1883*

Nobile Lorenzo Antonio Testaferrata.

*Vs.*

Nobile Emmanuele Testaferrata Bonnici  
Asciack. e Nobile Gio: Paolo Testaferrata  
Olivier, quest' ultimo se crede di avere  
interesse.

### LA CORTE

Visti i motivi premessi alla sentenza or pronunciata sul  
Libello di Emmanuele *Vs.* Lorenzo Antonio Testaferrata e le  
domande da quest' ultimo avanzate nel suo Libello, come sono  
state esposte e riepilogate nei detti motivi, i quali sono colla  
presente adottati;

Decide,

Per l' esclusione dell' attore dalle sue domande. Senza la tassa  
delle spese.



## Corte d' Appello di Sua Maestà Aula Civile

GIUDICI

SIR SALVATORE NAUDI Knt. LL.D.

LORENZO XUEREB LL.D.

GIUSEPPE GASAN LL.D.

*Mercoledì cinque Novembre 1884.*

CAUSA

di

Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack.

*Vs.*

Lorenzo Antonio Testaferrata e Gio: Paolo Testaferrata Olivier, quest' ultimo se crede di avere interesse.

LA CORTE

Vista la domanda dell'attore Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack innanzi la Prim' Aula della Corte Civile di Sua Maestà contro Lorenzo Antonio Testaferrata, e Gio: Paolo Testaferrata Olivier, se questi se ne credesse interessato, per essere dichiarato e deciso competergli esclusivamente il diritto di godere e possedere il Titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri, concesso a Don Mario Testaferrata da Filippo V. Re di Spagna e delle due Sicilie, con Diploma del 10 Novembre 1716, previa la dichiarazione di essere lui il maggiornato nella linea primogeniale di esso Don Mario, primo Marchese, con essere conseguentemente mantenuto ed abbisognando immesso nel possesso e godimento del detto Titolo, e di altri diritti ed altre onorificenze ad esso annessi in virtù del Diploma sucitato;

Visto un libello coutro l' attore, ed il detto Gio: Paolo Testaferrata Olivier presentato il sei Giugno 1881, dal convenuto Lorenzo Antonio Testaferrata, il quale, rimasto contumace nelle procedure scritte tenute presso la detta Corte di prima istanza, ha con tale suo libello domandato che fosse dichiarato di appartenere esclusivamente a lui il diritto di godere e possedere il Titolo suaccennato sul fondamento che Enrico Testaferrata, figlio

primogenito del detto Mario, ed i suoi discendenti, tra i quali l'attore Emmanuele ed il mentovato Gio: Paolo, hanno perduto qualunque diritto alla loro successione in quel Titolo, per la ragione che il medesimo Enrico era stato diseredato dallo stesso Mario suo padre, e che, perciò, mancava tanto in Enrico quanto nei di lui discendenti la qualità di eredi di Mario desiderata dalla sovrana concessione;

Vista la sentenza del primo Ottobre 1883, con la quale la Corte suddetta<sup>o</sup> decise a tenore delle domande dell'attore, come sono state proposte nel suo libello, per le ragioni, oltre altre, seguenti.

1. Che l'attore discende dalla linea di Enrico Testaferrata, primogenito di Mario, ed è l'attuale primogenito in quella linea.

2. Che nel Diploma di Re Filippo V. non era stata data la facoltà a Mario ed ai suoi successori di nominare, e conseguentemente la successione nel Titolo doveasi regolare secondo le leggi vigenti nel Regno di Napoli, siccome il Titolo medesimo, come bene dimostra il Diploma, era stato eretto, "in dicto Regno Neapolis," ed, a norma di siffatte leggi, ogni atto importante la alienazione o disposizione di un feudo è nullo senza il regio assenso, come altresì è nullo ogni ordine del defunto che avesse lasciato il feudo ad altri che non fosse il primogenito, quando si trattasse di feudi in cui succedesi *Iure Francorum* come indubbiamente sono quelli costituiti nel Regno di Napoli. Dalle quali cose s'inferisce che la nomina fatta da Mario, primo titolato per scrittura del 1718, in favore del primogenito Enrico e dei successori di questo intorno al titolo controverso non abbisognava alcuna approvazione del Sovrano concedente, ma che di contrario, richiedendola la disposizione voluta fatta dal concessionario Mario in Palermo presso il Notaro Domenico Dixidomino nel dì 27. Agosto 1719, con la quale, revocando la nomina già nel modo su indicato fatta in vantaggio di Enrico, ne sostituiva il secondogenito Gilberto pervertendo l'ordine della successione feudale stabilito nel Regno, benchè secondo l'opinione di certi feudisti, il primo acquirente, se il feudo sia nuovo, può, senza cambiare la indole indivisa del medesimo, e la successione con ordine primogeniale, gratificando uno dei figli, posporre il primogenito senza l'assenso regio, perocchè nel caso sotto esame si trattava di revocare una nomina precedentemente fatta in persona di Enrico per un atto tra vivi e di sua natura irretrattabile finchè il nominato non ne avesse ricusato il

suo consenso, rinunciato il suo dritto, o la nomina non fosse dichiarata nulla per fatti al medesimo, nominato dovuti.

3. Che giusta i termini del Diploma il Titolo era stato accordato a Mario—*suisque hæredibus et successoribus ex suo corpore legitime descendentibus*, il che costituisce il feudo misto, a differenza di quello *expacto et providentia*, e semplicemente ereditario;

4. Che nei feudi misti non si ricerca l'erede nella universalità dei diritti, e dell'asse del defunto, ma bensì il solo erede per ragion di sangue.

5. Che nonostante di avere Mario diseredato Enrico, a questo è stata però lasciata, con titolo d'istituzione, la porzione legittima dai beni ereditari di quello con parole equipollenti allo onorevole titolo di erede,—sicchè per le ragioni ampiamente sviluppate nell'appellata sentenza, Enrico non cessava di essere erede di Mario.

6. Che, però, Mario donando per contratto seguito negli atti del Notaro Antonio Pace il 3 Febbraro 1743, un fondo urbano con giardino nel Zeitun al figlio Enrico, il quale si pretende di essere stato da lui diseredato e privato sì del titolo di San Vincenzo Ferreri che di quello di Testaferrata, chiamò in quel contratto Enrico, per due volte, col titolo di Marchese, e lo esonerò dal conferimento dei beni a lui donati nell'asse ereditario.

7. Che il contratto di transazione seguito presso gli atti del Notaro Vittorio Giammalva il 10 Settembre 1772, tra Daniele, Pandolfo, ed Asteria della linea di Enrico e Gilberto Testaferrata, e con cui erasi tra costoro convenuto che tanto eglino quanto i loro figli potevano reciprocamente ed unitamente usare i Titoli appartenenti alla famiglia, non poteva legalmente avere l'effetto di estendere per i discendenti di Mario il godimento del Titolo disputato tra i contendenti al di là di quanto risultava permesso dalla sovrana concessione, e ciò per la evidente ragione che dei Titoli di Nobiltà che interessano l'ordine publico, e che interamente dipendono dalla volontà del concedente non è lecito disporre per private transazioni.

Vista la nota dell'Appello interposto dalla sentenza sumenzionata dal solo Lorenzo Antonio Testaferrata uno dei due convenuti.

Vista la petizione dell'attore per la conferma della sentenza medesima e vista la risposta dell'appellante a quella petizione.

Sentiti i Difensori delle parti, e visti i documenti da loro prodotti anche in questa second'istanza.

Considerando che non essendo i due convenuti le sole persone rispettivamente discendenti dal primogenito Enrico e dal secondogenito Gilberto, la decisione della domanda dell'attore per dichiararsi di competere esclusivamente a lui il diritto di godere e possedere il Titolo di che si tratta, e sulle altre che ne dipendono non può riguardare altri interessati non citati, ma deve riferirsi all'interesse dei contendenti solamente.

Considerando che il Titolo su citato era stato conferito a Don Mario Testaferrata da Filippo V. Re di Spagna e delle due Sicilie nei seguenti termini—*præfatum Don Marium Testaferrata ..... illustrem Marchionem, in dicto Regno Neapolis, Sancti Vincentii Ferreri ejusque hæredes et successores ex suo corpore legitime descendentes,—prædicto ordine successivo servato, dicimus,—creamus et nominamus.*

Considerando che è fuori d'ogni dubbio che l'attore è l'attuale primogenito, costituito nella linea di Enrico Testaferrata, figlio primogenito di Mario primo titolato.

Che è parimenti certo che Enrico aveva ottenuto da Mario la nomina di Marchese di San Vincenzo Ferreri, e ciò prima che lo stesso Mario avealo diseredato e nel tempo medesimo istituito nella porzione legittima.

Considerando che, ritenuti i fatti che precedono, e ritenuto altresì che secondo il diritto feudale di Napoli la successione nei feudi si effettua *jure francorum* con prelazione del primogenito sul secondogenito, è mestieri di esaminare se, nel presente caso, manchi, in pregiudizio dell'attore, qualcuno dei requisiti prescritti nel Diploma dal Principe concedente cui solamente compete di determinare secondo la sua volontà la indole del feudo, e d'indicare le norme per la successione nel medesimo,

Considerando che il convenuto pretende che nell'attore manchi la qualità di erede di Mario, in vista della detta diredazione di Enrico da cui l'attore medesimo discende, e per la ragione che nel su ricordato Diploma alla successione nel feudo, concesso per se *suisque hæredibus et successoribus*, non invitava l'erede *sanguinis* che contemporaneamente non fosse parimenti l'erede *bonorum*, e conseguentemente diviene opportuno di vedere prima di indagare

il vero senso da attribuirsi alle riferite parole del Diploma, se veramente mancava in Enrico, e susseguentemente nei di lui discendenti la impugnata qualità di eredi di Mario in modo, cioè, di dover rimanere privati della successione nel feudo.

Considerando su ciò che prescindendo da qualunque questione sulla importanza del detto testamento di Mario, che egli stesso non riteneva operativo o serio avendo nel detto contratto del 1743, designato Enrico per due volte come Marchese, ed esonerato il medesimo dal conferire nell'asse ereditario il fondo che a lui allora donava, mentre che con quel testamento egli l'aveva molti anni prima diseredato e privato dei Titoli di San Vincenzo Ferreri e di Testaferrata, rimaneva sempre vero che col medesimo testamento ad Enrico veniva lasciata la porzione legittima con parole importanti istituzione, e tali da escludere qualunque dubbio rispetto al diritto di esso Enrico di succedere nel feudo, perocchè la sua direddazione colla sua istituzione di ciò che gli era dovuto rimaneva apparente e di niun effetto, come colla scorta dell'opinione dei Dottori e della decisione Napolitana del De Franchis, reputata autorevole e magistrale, citati dalla Corte di prima istanza, è stato dalla medesima risoluto.

Considerando che sebbene per decisione del 7, Luglio 1772, emanata dalla Ruota Romana innanzi Azpuru, in un giudizio possessario vertente tra Enrico e Gilberto, costui era stato, stante il detto testamento, mantenuto nel possesso della eredità paterna, tuttavia quella decisione appoggiavasi pure alla ragione che il testamento non potevasi impugnare colla *querela inofficiosi*, siccome le parole di cui erasi il testatore prevalso—*recognovit in legitima et pro omni et quocumque jure ad dictum Don Henricum ejus filium quomodolibet spectante super omnibus bonis hæreditariis dicti testatoris ejus patris*—erano equipollenti ed una istituzione.

Considerando che la decisione su riportata ancora, quando fosse stata resa in un giudizio petitorio, avrebbe soltanto l'effetto di stabilire che il testamento era valido e non soggetto a rescissione, ma non avrebbe giammai l'effetto di stabilire che ciascuna speciale ed individuale disposizione che in esso riscontrasi scritta dovrebbe reggere e mantenersi in vigore anche se, per altre cause, indipendenti dalla validità del testamento risultasse nulla perchè mancava nel disponente la facoltà ed il diritto di farla; e conseguentemente la

disposizione del Titolo a danno di Enrico e dei suoi discendenti contenuta nello stesso testamento, benchè ritenuto valido per la mentovata decisione ruotale, rimaneva inefficace e di niun valore, giacchè come si prova coll'appellata sentenza, stante la precedente nomina di Enrico nel Titolo medesimo, Mario non avrebbe più il diritto di disporre di questo,—anche se l'esercizio di tale diritto a favore di Gilberto, senza il Regio assenso, non gli fosse stato nei termini del Diploma denegato;

Considerando che sotto tali circostanze si rende inutile di esaminare se per succedere nel feudo si richieda la qualità di successore come erede nei beni del primo investito;

Considerando che l'appellante inoltre eccepisce che supposta la impugnata qualità ereditaria in persona di Enrico, non perciò questa si verifica ancora nell'attore, il quale ripudiò l'eredità di Daniele suo padre, discendente di Mario.

Che benchè sia vero che l'attore per nota presentata nella riferita Prim' Aula il 7 Novembre 1864, (fol 208) dichiarò di non volere immischiarsi nella eredità del detto Daniele a norma di quanto egli aveva già dichiarato in un contratto stipulato negli atti del Notaro Vincenzo Paolo Frendo il giorno 3 di quello stesso mese, nondimeno, con altra nota presentata nella Second' Aula della Corte Civile di Sua Maestà (fol 24) il 26 Novembre 1850, dichiarò che nonostante la detta astensione accettava col beneficio dell'inventario, eseguito in seguito dietro autorizzazione della stessa Second' Aula, l'eredità del genitore, morto il sei Gennaro 1863.

Che Carmela Testaferrata, sorella dell'attore, per contratto seguito negli atti del Notaro Giuseppe Antonio Parodi il dì Otto Dicembre 1880, (fol 215) come sola interessata nella eredità paterna, da lei giammai rinunziata, ma anzi accettata per nota esibita nella detta Prim' Aula (fol 201) rinunciò a qualunque diritto che aveva o poteva avere per impugnare la rinuncia, e la susseguente accettazione fatta dall'attore dell'eredità paterna.

Che Ignazio Testaferrata, fratello dell'attore e della menzionata Carmela non si è mai immeschiato nell'eredità di Daniele.

Considerando che coll'articolo 570 dell'ordinanza No. VII. del 1868, si dispone che sino a che il diritto di accettare una eredità non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunziato,

possono questi ancora accettarla, quando essa non sia stata già accettata da altri eredi.

Che, perciò la sola persona la quale avrebbe avuto il diritto di impugnare l' accettazione dell' eredità da parte dell' attore potrebbe essere la detta Carmela, ma questa, a di cui vantaggio tale diritto nel presente caso poteva competere, lo ha espressamente rinunciato non solo, ma ha di più approvato l' accettazione suddetta.

Che a questa accettazione il convenuto non è intitolato ad opporsi, giacchè coll' articolo suscitato si riservano soltanto i diritti acquistati da terze persone sopra i beni dell' eredità sia in vista della prescrizione sia in forza di atti legalmente seguiti col curatore deputato all' eredità giacente.

Considerando che non è di giovamento al convenuto la rinuncia e ripudia (fol 203) fatta il 12 Giugno 1866, dai detti Emmanuele e Carmela dell' eredità di Marianna vedova di Gregorio Augusto Testaferrata per la ragione che essi non sono eredi di Enrico per mezzo di essa Marianna, ma si bene per mezzo del detto Gregorio Augusto loro avo; il quale era figlio di Daniele Seniore, figlio primogenito del detto Enrico.

Considerando, del resto, che il convenuto Lorenzo Antonio non ha interesse di impugnare la riferita accettazione anche sul motivo di essere la medesima stata fatta nel corso della lite presente, siccome dalla supposta decadenza dell' attore non si inferirebbe affatto che il titolo dovesse fare transito nella linea secondogenita di Gilberto in cui trovassi Lorenzo Antonio pria che fossero esauriti i colonnelli tutti di cui è composta la linea primogeniale da Enrico.

Adottando i motivi dell' appellata sentenza perciò che concerne l' importanza degli effetti della nomina fatta da Mario ad Enrico, e della transazione suddetta.

Indipendentemente da altre considerazioni.

Decise, quanto al fatto ed interesse dell' attore e del convenuto Lorenzo Antonio Testaferrata, rimasto in causa, nel senso premesso, per la conferma dell' appellata sentenza, senza la tassa delle spese, tranne il diritto di Registro da pagarsi dall' appellante.

(firm) Dr. FRANCESCO SCIORTINO

*Dep. Regre.*

## Corte d' Appello di Sua Maestà Aula Civile

GIUDICI

SIR SALVATORE NAUDI Knt. LL.D.

LORENZO XUEREB LL.D.

GIUSEPPE GASAN LL.D.

*Venerdì cinque Novembre 1884.*

CAUSA

del

Nobile Lorenzo Antonio Testaferrata.

*Vs.*

Nobile Emmanuele Testaferrata Bonnici  
Asciack e Nobile Gio: Paolo Testaferrata  
Olivier, quest' ultimo se crede di avere  
interesse.

LA CORTE

Viste le domande dell' attore innanzi la Prim' Aula della Corte Civile di sua Maestà per essere dichiarato competere esclusivamente all' attore il diritto di godere e possedere il Titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri già concesso da Filippo V. Re di Spagna e delle due Sicilie con Diploma del 17 Novembre 1716, al Cavaliere Mario Testaferrata, ed ai di lui eredi e successori dal suo corpo legittimamente discendenti, previa la dichiarazione che Enrico Testaferrata figlio primogenito del detto Cavaliere Don Mario, ed è discendente di esso Enrico tra i quali è il convenuto Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack, ed anche il Nobile ora Marchese Gio: Paolo Testaferrata Olivier, citato pel caso che se ne credesse interessato, hanno perduto ogni diritto che avessero potuto avere al titolo suddetto di Marchese di San Vincenzo Ferreri, in vista di essere stato il detto Enrico diseredato dal detto Don Mario suo padre, ed in vista altresì di non concorrervi nei convenuti la qualità di eredi voluta nella Sovrana concessione.

Vista la risposta del convenuto Emmanuele Testaferrata nella quale sostanzialmente si riportano le ragioni alle quali si rapportano i motivi premessi alla sentenza oggi proferita nella causa

vertente tra gli stessi collitiganti, con la quale sentenza è stata confermata l'altra sentenza data dalla detta Prim' Aula, il dì primo Ottobre 1883 ;

Vista la nota di appello interposto dall' Attore da questa ultima sentenza del primo Ottobre 1883 ;


Vista la petizione del convenuto Emmanuele per la conferma della medesima sentenza, e la risposta dell' attore ;

Applicando al presente caso i detti motivi che appoggiano l'altra suddetta sentenza oggi pronunciata ;

Decise, per l'interesse e fatto dei contendenti e nel senso di tali motivi, per la conferma dell'appellata sentenza senza la tassa delle spese, eccetto il dritto di Registro da pagarsi dall'appellante.

(firm.) Dr. FRANCESCO SCIORTINO

*Dep. Regre.*



## Nella Prim' Aula della Corte Civile di Sua Maestà.

Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack.

Vs.

Lorenzo Antonio Testaferrata e Gio: Paolo Testaferrata Olivier, quest' ultimo se crede di avere interesse.

Libello del suddetto Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack.

Espone riverentemente,

Che Filippo V. Re di Spagna e delle Due Sicilie conferì a Don Mario Testaferrata, con Diploma portante la data 10 Novembre 1716, il titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri, nei termini seguenti, cioè, “ Tenore igitur præsentium ex certa scientia, Regiaque  
“ auctoritate nostra deliberate et consulto, ac ex gratia speciali  
“ maturaque sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, Don  
“ Marium Testaferrata, Sacri Romani Imperii equitem Tornearium,  
“ & cujus patria est Insula Melitana, Illustrem Marchionem, in  
“ dicto Regno Neapoli Sancti Vincenti Ferreri ejusque hæredes  
“ et successores ex suo corpore legitime discendentes, prædicto  
“ ordine successivo servato, dicimus creamus & nominamus, ab  
“ aliisque in omnibus & quibuscumque actis et scripturis dici  
“ & nominari volumus & perpetuo reputari jubemus.”

Che, come si vede dalle parole che precedono, il titolo suddetto di Marchese deve passare ai discendenti del detto Marchese Mario Testaferrata in ordine successivo: infatti desso è stato sempre portato e goduto dal maggior nato nella linea primogeniale del detto Mario Testaferrata primo Marchese di San Vincenzo Ferreri.

Che l'esponente è l'attuale maggior nato nella linea primogeniale, essendo egli figlio primogenito del fu Daniele Testaferrata giuniore, il quale era figlio primogenito del fu Gregorio Augusto figlio primogenito del fu Daniele Testaferrata seniore, il quale era figlio primogenito del fu Enrico Testaferrata primogenito del detto Mario Testaferrata primo concessionario del suddetto titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri.

Che però in occasione della inchiesta ordinata da questo

Governo per lettera del Principale Segretario dell'8 Marzo 1877, il suddetto convenuto Lorenzo Antonio Testaferrata è comparsa innanzi a quella giunta ad opporre i diritti dell'Esponente ed a reclamare il titolo suddetto, di Marchese di San Vincenzo Ferreri, come è pure comparso l'altro convenuto Gio: Paolo Testaferrata Olivier a contrastare, quantunque indirettamente, allo esponente il detto titolo: talchè nel rapporto fatto dalla Giunta suddetta il titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri, trovasi incluso nella lista dei titoli al possesso dei quali vi ha più di un pretendente;

L'Esponente pertanto, producendo l'infrascritta malleveria per le spese, facendo riferimento ai documenti descritti nel prossimo elenco, e riservandosi di fare tutte altre osservazioni e prove coi mezzi tutti che la legge permette, inclusa la subizione dei convenuti alla quale da oggi l'interpella, riverentemente prega che sia da questa Corte dichiarato e deciso di competere ad esso Esponente esclusivamente il diritto di godere e possedere il titolo suddetto di Marchese di San Vincenzo Ferreri, concesso a Don Mario Testaferrata, da Filippo V. Re di Spagna e delle Due Sicilie con Diploma in data del 10 Novembre 1716, previa ogni opportuna dichiarazione e specialmente quella di essere esso Esponente il maggior nato nella linea primogeniale del detto Don Mario Testaferrata primo Marchese di San Vincenzo Ferreri, con essere esso Esponente mantenuto ed anche abbisognando immesso nel possesso e godimento del detto titolo e di tutte altre diritti ed onorificenze allo stesso annesse ai termini del detto Diploma—Colle spese—E così l'Esponente implora amministrazione di giustizia secondo la legge;

(firmato) AVV. G. CARBONE

„ F. FELICE P. LEGALE.

Dieci Aprile 1880. Presentato dal P.L. F. Felice con un Elenco e Due A. B.

## Nella Prim' Aula della Corte Civile di Sua Maestà

Nobile Lorenzo Antonio Testaferrata

Vs.

Nobile Emmanuele Testaferrata Bonnici  
Asciack, e Nobile Gio: Paolo Testaferrata  
Olivier, quest' ultimo se crede di avere  
interesse.

Libello del Nobile Lorenzo Antonio Testaferrata.

Espone riverentemente,

1. Che il titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri altre volte concesso al fu Don Mario Testaferrata Cavaliere Torneario del Sacro Romano Impero, ed ascendente comune dei collitiganti, in virtù di Sovrana Concessioue di Filippo V. Re di Spagna e delle Due Sicilie in data del 10. Novembre 1716, appartiene esclusivamnte all' esponente come il solo che in sè unisce la qualità di discendente dal detto primo Marchese Mario.

2. Che nel detto Diploma Sovrano del 10. Novembre 1716, trasuntato presso gli atti del Notaro Aloisio Carlo Caruana sotto il 21. Aprile 1731, il Re Filippo V, avendo deliberato di annuire alla domanda fattagli dal detto Cavaliere Mario, in vista della sua antica nobiltà, e alla sua ben nota affezione, e fedeltà, e dei suoi servizi, ed avendo aderito di concedergli siffatto titolo di Marchese “ *Domino Mario Testaferrata, suisque haeredibus, et successoribus ex suo corpore legitime descendentibus, ordine successivo servato, Marchionis Titulum Sancte Vincentii Ferreri in dicto Regno Neapolis concedere* ” proseguè ordinando “ *Tenore igitur procsentium ex certa scientia, Regiaque autoritate nostra, deliberate, et consulto, et ex gratia specioli.... praefatum Don Marium Testaferrata, Sacri Romani Imperii Equitem Tornearium Marchionem in dicto Regno Neapolis Sancti Vincentii Ferreri, ejusque haeredes et successores ex suo corpore legitime descendentes, praedicto ordine successivo servato, dicimus, creamus, et nominamus, ab aliisque dici et nominari volumus* ” &c. &c. &c. Doc: A.

3. Che, come manifestamente appare dalle chiare parole della suddetta sovrana concessione non basta l' essere discendente del primo concessionario, per poter godere del titolo feudale suddetto,

ma è pure necessario di esserne erede immediato od almeno mediato, è indispensabile che vi concorrono ambedue le qualità: e sono al caso applicabili le teorie del feudo misto.

4. Che sebbene il convenuto Nobile Emmanuele sia figlio di Daniele, e nipote di Gregorio Augusto, e pronipote di Daniele Testaferrata, il quale era figlio di Enrico figlio primogenito del detto Nob: Cavaliere Don Mario Testaferrata, primo concessionario del titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri, pure non al detto Nobile Emmanuele, nè ad altri spetta in oggi il detto titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri, ma all'esponente solo, il quale è figlio ed erede del Marchese Mario Filippo, il quale era figlio ed erede del Marchese Lorenzo, il quale era figlio del Marchese Mario, il quale era figlio ed erede del Marchese Gilberto, il quale era figlio e *solo erede* del Nobile Cavalier Don Mario primo Marchese, come risulta dall'annesso albero genealogico segnato B, e dagli altri documenti C. D. E. F. G.

5. Che dal testamento del detto Nobile Cavaliere Don Mario, primo Marchese di San Vincenzo Ferreri, fatto negl'atti del Notaro Domenico Dixidomino Palermitano sotto il 16 Aprile 1758, transuntato nel 15 Gennaro 1806, presso il fu Notaro Dr. Cristoforo Frendo (Doc: C.) consta di essere stato il detto Enrico suo figlio primogenito, per causa d'ingratitude, diseredato, ed espressamente privato del titolo di Marchese, nel quale, invece, è stato dal detto Mario istituito, come pure in tutto ed intiero il suo patrimonio l'altro suo figlio Gilberto, dal quale discende l'esponente. In vista della quale diseredazione fatta dal fu Marchese Mario di detto suo figlio Enrico e confermata con sentenza Rotale del dì 15 Luglio 1761, coram Azpuru, il detto Emmanuele non potrebbe mai dirsi di possedere la qualità voluta secondo il detto Regio Diploma del 10 Novembre 1716, e ciò quand'anche lo stesso Emmanuele fosse erede di suo padre Daniele, e dei suoi ascendenti fino al detto Enrico, figlio diseredato del fu Marchese Mario.

6. Che non è punto esatto quello che il Nobile Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack va pretendendo, cioè che il detto titolo di Marchese sia stato sempre goduto dal maggiornato della linea del detto Enrico, figlio primogenito del fu Don Mario primo Marchese giacchè anzi al contrario, risulta dalle prove fatte nel giudizio di jattanza deciso dalla Prim' Aula della Corte Civile nel

di 14 Ottobre 1879, e dalla Corte d' Appello nel 25 Maggio 1881, che il possesso del titolo suddetto non è stato mai realmente, ed al certo *mai esclusivamente* presso l'avversario, ed il suo ascendente, ma invece era goduto sempre dal padre o dagli ascendenti dell'esponente.


7. Che intanto sulle istanze del detto convenuto Nobile Emmanuele è stato all'esponente colle dette sentenze ordinato di dedurre in giudizio fra giorni quindici (i quali sono tuttora in corso, giusta la dett' ultima sentenza del 25 Maggio 1881, perchè decorribili da quella data) la pretensione che Enrico Testaferrata figlio primogenito del Marchese Don Mario ed è discendente dello stesso Enrico (tra' quali è il detto Nobile Emmanuele) han perduto ogni diritto che avessero potuto avere al titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri concesso da Filippo V. Re di Spagna e delle Due Sicilie col Regio Diploma del 10 Novembre 1716;

Quindi lo stesso esponente facendo riferenza ai documenti quì uniti segnati A. B. C. D. E. F. G. ed alla causa di jattanza definita dalla Corte d' Appello colla sentenza del 25 Maggio 1881, la quale ordinò dovere da quella data decorrere i giorni quindici prefissi all'esponente, e protestando l'infrascritta malleveria per le spese, riservandosi di fare tutte altre osservazioni e prove anche mediante la subizione dei convenuti alla quale sin da oggi li interpella, riverentemente chiede che sia da questa Corte dichiarato e deciso di competere allo esponente esclusivamente il dritto di godere e possedere il suddetto titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri già concesso da Filippo V. Re di Spagna e delle Due Sicilie con Sovrano Diploma del 10. Novembre 1716, al prelodato Cavaliere Don Mario, ed ai di lui *eredi*, e successori dal suo corpo legittimamente discendenti, colla clausula "ordine successivo servato," e ciò per le anzidette ragioni, e per tutt' altre migliori da essere fino a debito tempo rilevate e spiegate; previa ogni opportuna dichiarazione e decisione e specialmente quella che Enrico Testaferrata figlio primogenito del detto Cav; Don Mario, ed i discendenti dello stesso Enrico, tra i quali è il detto Nobile Emmanuele ed anche il detto Nobile Gio Paolo hanno perduto ogni dritto che avessero potuto avere al titolo suddetto di Marchese di San Vincenzo Ferreri, in vista di essere stato il detto Enrico diseredato dal detto Don Mario suo padre, ed in vista altresì di non concorrervi nei convenuti (per altre e distinte ragioni

ancora) *la qualità di eredi* voluta nella detta Sovrana concessione colle spese, comprese le riservate. E ciò premesso, riverentemente chiede di essere esso esponente mantenuto nel possesso e godimento del detto titolo di Marchese, e di tutti altri diritti ed onorificenze allo stesso annesse ai termini del detto Diploma colle spese, implorando così amministrazione di giustizia secondo la legge

( firmati ) { AVV: PASQUALE MIFSUD.  
P.L. TEOF. • CURMI.

Il 6. Giugno 1881, presentato dal P.L. T. Curmi con sette documenti A. B. C. D. E. F. G.



## Nella Prim' Aula della Corte Civile di Sua Maestà.

Nobile Lorenzo Antonio Testaferrata.

Vs.

Nobile Emmanuele Testaferrata Bonnici  
Asciack, e Nobile Gio: Paolo Testaferrata,  
quest' ultimo se crede di avere interesse.

Risposta del detto Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack.

Esponde riverentemente,

§ 1. Che la pretensione del detto Nobile Lorenzo Antonio Testaferrata al possesso esclusivo del Marchesato di San Vincenzo Ferreri, originariamente concesso al Nobile Don Mario Testaferrata, ascendente comune dei contendenti, quantunque non possa dirsi affatto nuova, è stata solo recentemente sollevata in vivenza del Nobile Mario Filippo Testaferrata padre del detto attore, il quale non credette proprio di dedurla in giudizio finchè non vi fu indotto dall'esponente, per sentenza della Corte di Appello di Sua Maestà, del 25. Maggio 1881, confermando quella data in prima istanza nel 14. Ottobre 1879. E perchè la Corte possa convenientemente apprezzare le ragioni rispettive dei contendenti, è necessario di esporre preliminarmente alcuni fatti dai quali dipende la risoluzione delle quistioni che sono involute nel presente giudizio.

§ 2. Che Filippo V, Re di Spagna e di Napoli, dietro domanda del detto Nobile Don Mario Testaferrata, Cavaliere Torneario del Sacro Romano Impero, perchè lo insignisse del titolo di Marchese nel Regno di Napoli, per diploma dato in Madrid, nel 10, Novembre 1716, (che sarà esibito nell'atto della trattazione della causa) conferì al detto Don Mario Testaferrata ed ai suoi eredi e discendenti legittimi il titolo di Marchese nel Regno Napoletano, nei termini seguenti:

“Tenore igitur praesentium ac certa scientia Regiaque auctoritate  
“ Nostra deliberate et consulto ac ex gratia speciali, maturaque  
“ Sacri Nostri Supremi Consilii accendente deliberatione, praefatum  
“ Don Marium Testaferrata, Sacri Romani Imperii Equitem Tornearum  
“ et cujus patria est insula Melitana, Illustrem Marchionem in  
“ dicto Regno Neapolis S. Vincentii Ferreri ejusque haeredes et  
“ successores ex suo corpore legitime descendentes, praedicto ordine

“ successivo servato, dicimus, creamus, et nominamus, ab aliisque  
“ omnibus, et quibuscumque actis et scripturis, dici et nominari  
“ volunus et perpetuo reputari jubemus”. Questo diploma, come  
risulta da un notamento in calce dello stesso, fu registrato nel libro  
X. fol CCLVIII dei Privilegj del Regno di Napoli;

§ 3. Che il detto Nobile Mario, dopo avere nel 26. Luglio 1677, contrattato il suo primo matrimonio con Donna Anna De Noto (Doc: A. A.) dalla quale ebbe Enrico Testaferrata, ascendente dell'esponente, passò a seconde nozze con Donna Elisabetta Castelletti, il 23. Giugno 1697. (Doc: G.) e ne ebbe, oltre una figlia di nome Pulcra o Pulcheria, Gilberto Testaferrata, ascendente comune dell'esponente e dell'attore. La discendenza dei collitiganti dal detto Mario è dimostrata dall'annesso albero genealogico (Doc: A.) Dal detto albero risulta non solo che l'esponente è il primogenito nella linea di Enrico Testaferrata, figlio primogenito del detto Mario, ma che egli appartiene ancora al colonnello primogeniale di Gilberto, figlio secondogenito del detto Mario, mentre l'attore trovasi nel ramo cadetto della linea secondogenita. Difatti, dal detto Gilberto Testaferrata, nacque Mario giuniore, il quale ebbe tra figli, cioè, in ordine di nascita, Giuseppe, Lorenzo e Filippo, l'ultimo dei quali non è indicato nel detto albero. Da Giuseppe discende l'esponente, mentre il detto Lorenzo è l'avo paterno dello attore.

§ 4 Che il detto Mario Testaferrata seniore, trovandosi in Palermo, per strumento del 1 Agosto 1718, dichiarò ed ordinò che dopo sua morte il detto Enrico Testaferrata dovesse succedere nella primogenitura fondata dal fu suo zio Don Gregorio Bonnici, in conformità della *facoltà* datagli da questo ultimo nel suo testamento; e nel titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri concessogli da sua Maestà cattolica, il 10 Novembre 1716, disponendo che dopo morte del detto Enrico dovessero succedere nel detto titolo, i suoi figli, nipoti, e pronipoti legittimi e naturali, “osservato l'ordine della successione,” come è dichiarato nel diploma di concessione del detto titolo. Questo strumento (da esibirsi ancora durante la trattazione della causa) è firmato dal detto Marchese Mario, la sottoscrizione del quale, come risulta dal Documento R, fu debitamente provata; ed allo stesso si fa riferimento nel testamento che si allega fatto dal detto Marchese Mario, in Palermo il 21 Agosto 1719, presso gli atti del Notaro Domenico Dixidomino;

§ 5. Che l'attore, nel § 5 del suo Libello allega che il detto Marchese Mario seniore, fece nei detti atti Dixidomino, e nel giorno suindicato, il suo testamento segreto, nel quale istituì in suo erede, nell'intero patrimonio, e nel detto titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri il predetto suo figlio Gilberto Testaferrata nato dal suo secondo matrimonio con Donna Elisabetta Castelletti, e *diseredò* il suo figlio primogenito Enrico, per causa di ingratitudine, disobbedienza, e per il sospetto di avere insidiato alla sua vita privandolo non solo del godimento dei beni paterni, ma anche del possesso del titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri, e dell'altro titolo di Marchese concessogli da Vittorio Amadeo, Re di Sicilia e Duca di Savoia il 13 Luglio 1717, ed istituì il detto Enrico nella sola *legittima*, e ciò nonostante che il testatore avesse prima firmato una scrittura con la quale aveva nominato il detto Enrico in successore nel titolo di San Vincenzo Ferreri (et hoc non obstante quod fuisset "per eundem Ill<sup>m</sup>. Testatorem facta quaedam scriptura subscripta "propria manu dicti Ill<sup>s</sup>. Testatoris in qua declarabat dictum "D. Enricum, ejus filium successorem in Marchionem St<sup>a</sup>. Vincentii "Ferreri" Del testamento del M<sup>se</sup>. Mario seniore, fu soltanto prodotto un estratto dal transunto fatto, negl'atti del Notaro Dottor Cristoforo Frendo, dal Nobile Mario Testaferrata giuniore, il 15 Gennajo 1806 ;

§ 6. Che, premessi questi fatti, l'esponente si crede in dovere, per mostrare l'insussistenza delle pretensioni dell'avversario, di provare ;

a) Che l'attore, per difetto d'interesse non ha alcun dritto a promuovere il presente giudizio, poichè supposta valida la direzione di Enrico Testaferrata, fatta dal Marchese Mario seniore suo padre, il titolo in controversia spetterebbe sempre all'esponente in preferenza all'attore, il quale resterebbe sempre escluso in forza dell'eccezione perentoria "substitutio de te non loquitur" ;

b.) Che il titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri, nel Regno di Napoli, quantunque partecipi della natura dei feudi misti, è pur tuttavolta primogeniale ed indisponibile secondo il diritto comune feudale e le costituzioni speciali del Regno di Napoli a norma delle quali devesi regolare la successione nel detto titolo ;

c.) Che quand'anche il primo investito avesse la facoltà di eleggere nel detto titolo, la detta facoltà fu esaurita dal primo

concessionario con la nomina fatta, per atto tra vivi, in favore di suo figlio primogenito Enrico Testaferrata;

d.) Che la disposizione, che si allega fatta dal Marchese Mario seniore, di tutto il suo patrimonio in favore di Gilberto Testaferrata è soggetta a riduzione, ed è, come è stata fatta, inattendibile, stante la incapacità del conjuge binubo di lasciare ad uno dei figli nati del secondo matrimonio più di quel che ha lasciato al meno favorito dei figli del primo matrimonio;

§ 7. Che l'attore, come già si è rilevato (§ 3.), non è il primogenito nella linea di Gilberto Testaferrata che egli pretende essere stato il legittimo successore del Marchese Mario seniore nel possesso del titolo in controversia, per effetto della diredazione del primogenito Enrico. Anzi, egli è costituito nel colonnello secondogenito, mentre l'esponente appartiene al ramo primogeniale della linea di Gilberto. Questi, difatti, lasciò Mario giuniore, il quale si allega essere succeduto nel detto titolo dopo morte di Gilberto. Mario Giuniore ebbe tre figli ed eredi, di cui il primogenito era Giuseppe, nato il 4. Gennaro 1767, (Doc: K) ed il 9. Agosto 1769. (Doc: L.) Il titolo in quistione, pertanto fece ingresso nella linea di Giuseppe Testaferrata il quale, tra altri figli, ebbe Marianna moglie di Gregorio Augusto Testaferrata, ava paterna dell'esponente. Lorenzo poi figlio secondogenito ebbe Mario Filippo, padre dell'attore. Ne viene che i discendenti di Lorenzo non possono mai reclamare il possesso dal titolo prima che sia totalmente estinta la linea di Giuseppe nella quale trovasi l'esponente, poichè anche ritenendo con lo avversario che il titolo sia pedissequo dell'eredità, e che il possessore possa disporne insieme al suo asse, è certo che Giuseppe Testaferrata e la sua discendenza sarebbero, in tal caso, i legittimi possessori del titolo, riunendosi nella loro persona la duplice qualità di discendenti ed eredi del detto Mario;

§ 8. Che l'attore, quantunque convinto che egli non può assolutamente aspirare al possesso del titolo di Marchese di S. Vincenzo Ferreri, non mancherà al certo di ripetere ciò che il defunto suo padre aveva anche, in qualche scritto stampato, preteso, che cioè i figli di Giuseppe Testaferrata ripudiarono l'eredità di lui, e quindi il titolo fu devoluto a Lorenzo Testaferrata fratello del detto Giuseppe. Ma oltre che non si prova che i figli di quest'ultimo abbiano ripudiato l'eredità paterna, è fuor di dubbio che il diritto di accettare l'eredità

di una persona, quando è ripudiata da tutti i figli di questa, passa al grado susseguente cioè agli ulteriori discendenti del defunto. Del resto i beni di Mario giuniore furono divisi tra i figli del detto Giuseppe e di Lorenzo suo fratello il 31. Ottobre 1850, in atti del Notaro Antonio Giacomo Calleja, quando, i detti Giuseppe e Lorenzo erano amendue morti, dopo avere posseduto indivisamente i detti beni provenienti dall'eredità libera del detto Mario, loro padre (Doc: S.); •

§ 9. Che a questa eccezione preliminare non è di verun ostacolo la circostanza che l'esponente non è il primogenito della linea di Giuseppe Testaferrata, e che tale qualità risiede presso il Dottor Giuseppe Testaferrata Viani, poichè questi non ha mai contrastato all'esponente il diritto al godimento del titolo in controversia, e perchè trattandosi di stabilire tra due persone un diritto di preferenza, non devesi ricercare se terze persone abbiano talvolta diritti poziori dei concorrenti su ciò che forma l'oggetto della lite. È da notarsi ancora che in occasione della recente inchiesta ordinata dal Governo locale sulla validità dei titoli di Nobiltà, i soli che si presentarono ad opporsi al diritto dell'esponente riguardo il titolo in controversia furono l'attore ed il convenuto Gio: Paolo Testaferrata;

§ 10. Che l'attore fonda unicamente la sua pretesione al possesso del detto titolo sulla direddazione di Enrico e sull'istituzione di Gilberto Testaferrata, fatte da Mario seniore nel testamento del 21, Agosto 1719. Ora ammessa *ex mera hypothesis* la validità di questo testamento riguardo le dette direddazione ed istituzione, rimane certo che il detto titolo spetti allo esponente a preferenza dello attore, siccome il primo e non il secondo trovasi nella linea primogeniale del detto Gilberto. Ne risulta che l'azione intentata dall'attore manca di un costitutivo essenziale, cioè l'interesse, non potendo egli in alcun caso essere preferito all'esponente nel godimento del detto titolo;

§ 11. Che il titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri fu concesso nel Regno di Napoli; egli è quindi secondo le leggi feudali che erano specialmente osservate in questo Regno che devesi regolare la successione al detto titolo. È noto come il diritto feudale ammettesse la distinzione dei feudi in pattizj e provvidenziali (*ex pacto et provvidentia*), meramente ereditarj e misti. Nel regno Napoletano, quantunque fosse abbracciata la stessa distinzione, la formola più

comune era quella che era costitutiva del feudo misto, per la quale il feudo concedevasi ad una persona ejusque hæredibus et successoribus ex suo corpore legitime descendentibus.” La quale formola dai più si volle introdotta dalla costituzione che incomincia “Considerantes,” e che era speciale per il detto Regno Napoletano;

§ 11D. Che nei feudi concessi agli eredi ex corpore, era necessario a chi volesse succedervi il concorso delle due qualità di discendente e di erede del primo investito. Ma la parola hæres non aveva nel linguaggio feudale il significato che ha comunemente nel linguaggio giuridico; essa esprimeva colui che era dalla legge vocato al possesso del feudo (hæres in ipso feudo), e non già colui che succedeva nell'universalità dei diritti e degli obblighi del defunto. Il feudo misto, nel Regno di Napoli era assolutamente indisponibile in forza della costituzione che incomincia “constitutionem Divæ Memoriae” la quale proibiva qualunque alienazione e disposizione del feudo, a meno che il disponente non avesse impetrato ed ottenuto il Regio assenso. Ed in ciò appunto differivano i feudi misti dai feudi ex pacto et providentia, dei primi poteva disporre il feudatario dopo ottenuto il regio assenso, i secondi erano indisponibili anche col regio assenso in pregiudizio dei prossimi successori i quali ripetevano i loro diritti dal patto conchiuso dal primo feudatario, cioè dai termini dell'investitura, e dalla provvidenza del concedente (ex pacto primi investiti et ex providentia concedentis). Vedasi nota di autorità al Doc: T.

§ 12. Che quantunque per la successione del feudo misto richiedesi la qualità ereditaria, pure il feudatario al quale si succedeva non aveva la facoltà di nominare il suo successore, quando tale facoltà non fosse espressamente accordata nell'atto di concessione. Il successore impossessavasi del feudo contro la volontà del defunto il quale non poteva chiamare al godimento dello stesso una persona non designata dalla legge, ma la qualità ereditaria era necessaria in questo senso che il successore era tenuto a soddisfare gli obblighi imposti dal defunto sul feudo, quando questo era suscettibile di un valore od estimazione pecuniaria, sino però alla concorrenza del detto valore. Ne seguiva che il feudatario non poteva preterire il figlio primogenito per investire del feudo il secondogenito, ma se egli aveva lasciato dei debiti od altre gravezze sul feudo, il primogenito era obbligato a soddisfare i detti pesi sino alla concorrenza del valore dello stesso. Quando poi il sovrano

intendeva concedere al feudatario la facoltà di scegliere anche tra le persone comprese nell'investitura soleva accordare tale facoltà nell'atto stesso della concessione; ma tale facoltà, se non era espressa, non si sottintendeva, poichè era derogatoria alla natura del feudo.

§ 13. Che l'ordine della successione nei feudi nobili fu nel Regno di Napoli, stabilito con la costituzione “*ut de successoribus*”. Ai termini di questa costituzione, per feudo nobile intendevasi quello che concedevasi e tenevasi direttamente dal re, o come dicevasi *in capite* e che era registrato *in regis quinternioribus*. I feudi nobili, come erano quelli col titolo di Principe, Duca, Marchese e simili, passavano da un feudatario all'altro, con ordine di primogenitura, talchè dovevasi avere in primo luogo riguardo alla linea dell'ultimo possessore, e poscia al sesso, ed in ultimo luogo, all'età. (Vedasi la detta Costituzione al § 17, della Nota Doc: I.) Quest'ordine di successione dovevasi osservare in tutti i feudi del Regno, che, come si è detto, erano generalmente misti.

§ 14. Che, nel diploma del titolo in quistione, dopo le parole “*hæredibus et successoribus ex suo corpore legitime descendantibus*,” fu aggiunta l'espressione “ordine successivo servato:” la quale locuzione indica, con molta chiarezza che il sovrano concedente ha voluto che nel godimento del detto titolo dovesse osservarsi l'ordine di successione stabilito dalla legge, cioè l'ordine primogeniale. Difatti è generalmente ritenuto che la dizione o clausola “ordine successivo,” trattandosi di diritti individui importi la regola della successione primogeniale. E lo stesso concessionario nello strumento o chirografo di nomina del 1 Agosto 1718, tradusse le dette parole “*hæredibus et successoribus ex suo corpore legitime descendantibus*, ordine “successivo servato,” nelle seguente cioè “figli, nipoti, pronipoti *in infinitum*, tutti legittimi e naturali, servato l'ordine della successione;” ciò che dimostra evidentemente che il detto concessionario riguardava l'espressione “eredi e successori” e l'altra “figli, nipoti, e pronipoti,” come sinonime ed equipollenti;

§ 15. Che è generalmente ritenuto che la clausola *juris francorum*, come è la detta espressione “ordine successivo servato” apposta alla parola eredi e successori, rende il feudo *ex pacto et providentia*, essendo in tal caso manifesto che per eredi e successori altri non si devono intendere se non i discendenti della persona

investita. Difatti l'ordine successivo e graduale stabilito dalla legge nella devoluzione dei feudi importa la preferenza del discendente del possessore ai collaterali dello stesso, e del primogenito agli ultrogeniti. Intesa diversamente la parola *erede e successori* e le altre *ordine successivo*, indicherebbero che tra più eredi dell'ultimo possessore, il feudo dovesse fare passaggio da un erede ad un altro inattesa la prerogativa della linea, ciò che è ricalcitante alla natura della successione feudale;

§ 16, Che sia il titolo in questione si voglia parificare ai feudi *ex pacto et providentia* sia che lo si voglia assimilare ai feudi misti, sembra fuori di ogni dubbio, che essendo per le surriferite due costituzioni proibita nel Regno Napolitano qualunque alienazione o disposizione anche dei feudi misti senza l'assenso regio, il detto Marchese Mario Testaferrata seniore non ha potuto disporre del detto titolo in favore di chichessia, poichè quantunque secondo l'opinione di alcuni accreditati scrittori il primo concessionario non sia vincolato dall'investitura, e possa alterare i termini della stessa anche in pregiudizio dei vocati, tale dottrina non fu mai come insegnano generalmente i Feudisti Napoletani, ricevuta nel loro Regno, attese le rigorosissime proibizioni della costituzione. “*Divæ Memoræ*,” e le disposizioni dell'altra costituzione “*ut de successionibus*” riguardante i feudi nobili;

§ 17. Che essendo la concessione dei titoli di nobiltà, una prerogativa esclusiva del sovrano, il concessionario o qualunque possessore del titolo non può senza ledere e violare i diritti che competono al potere sovrano, disporre del feudo altrimenti che ai termini dell'atto di concessione, senza l'assentimento del concedente e dei suoi successori. Egli è per questa ragione che, come osservano gravissimi scrittori, si è qualche volta nell'atto di concessione dei feudi, nel regno di Napoli, accordata al feudatario la facoltà di preferire o di gratificare tra i figli, la quale facoltà non si poteva esercitare dal feudatario nel caso in cui non gli fosse stata espressamente concessa;

§ 18. Che l'allegata diseredazione di Enrico Testaferrata figlio primogenito di Mario seniore, fatto da quest'ultimo, nel ricordato suo testamento in atti Dixidomino, il 21 Agosto 1719, è affatto inattendibile poichè è resa inefficace per il fatto dello stesso testatore il quale nel detto testamento nominò ed istituì il detto Enrico

nella legittima paterna. Il detto Mario, infatti, dopo avere dichiarato che egli diseredava il detto suo figlio primogenito, il quale appena un anno prima egli aveva nominato nel titolo in controversia e nella primogenitura Bonnici, “pro nonnullis ingratitudinibus, “disubidentia, ac pro dubio insidiationis mortis ejusdem Testatoris, “passava a disporre quanto segue: “solummodo eundem Dominum “Enricum ejus filium ingratum, inobedientem, dissipatorem, et pro “dubio insidiationis vitæ propriæ personæ dicti illustris Testatoris, “*recognovit et recognovit in legitima paterna*, et hoc pro omni et “quocumque jure...”. Ora la diseredazione non è altro se non la privazione della legittima che nel detto testamento fu espressamente riservata in favore del primogenito Enrico, quindi essa è incompatibile col lascito della legittima. Quindi Enrico Testaferrata non fu realmente dal padre diseredato, probabilmente perchè questi era ben consapevole che i fatti enunciati nel testamento e dai quali si voleva desumere una causa legittima di direddazione furono fantasticati da lui per giustificare e palliare la liberalità che egli voleva esercitare in favore del figlio secondogenito e nato da un matrimonio posteriore in pregiudizio del figlio del primo matrimonio.

§ 19, Che in conseguenza non è esatta l' allegazione contenuta nel paragrafo quinto del Libello dell' attore, che il detto Enrico, fu per causa d' ingratitudine dal padre diseredato, ed egli d' altronde non poteva essere da costui privato della successione al Marchesato di San Vincenzo Ferreri. Poichè anche ritenendo che il possessore di un titolo di Nobiltà, nel Regno Napoletano, concesso agli eredi ex corpore del primo investito possa disporre del detto titolo in favore di uno dei discendenti del concessionario, come se si trattasse di un diritto patrimoniale, è certo che tale facoltà fu esaurita dal Marchese Mario seniore, in forza della nomina fatta in favore del detto Enrico collo strumento del 1 Agosto 1718. Quest'atto di nomina, al quale fa espressa referenza il testamento in atti Dixidomino del 21. Agosto 1719, è propriamente parlando piuttosto una dichiarazione colla quella il concessionario interpretava la natura del titolo in quistione che un atto di liberalità esercitato da lui in favore del suo primogenito. Egli, infatti, col detto atto *dichiarò e volle* che “dopo sua morte fosse immediato successore nel titolo di Marchese di San Vincenzo Ferreri, il suo figlio primogenito Enrico, e dopo morte di questo succedessero nel detto titolo” i suoi figli, nipoti, e pronipoti,

in infinito legittimi e naturali “ servato l'ordine della successione, “ siccome s' esprime nel privilegio medesimo originale dell' istessa “ Maestà Cattolica.” Il Marchese Mario seniore manifestamente intendeva di spiegare e dichiarare col detto chirografo quale fosse la natura del detto titolo, e quali regole si dovessero osservare nella trasmissione del detto titolo. Ma quand' anche si volesse ritenere essere il titolo in quistione disponibile almeno nella persona del concessionario, il detto chirografo importerebbe un atto di nomina del detto titolo, e quindi con lo stesso, il detto Mario seniore esaurì qualunque facoltà che potesse competergli in riguardo alla disponibilità del titolo medesimo.

§ 20. Che l' esponente non mancherà al certo di dimostrare, con diverse autorità, che nelle primogeniture e nei feudi in cui fosse concessa al possessore la facoltà di nominare, non è vietato che la detta nomina possa essere esercitata irrevocabilmente per atto tra vivi senza che sia permesso a chi l' avrà fatta di alterarla o ritrattarla, con un atto posteriore, sia tra vivi sia di ultima volontà;

§ 21, Che d' altronde, l' attore non può muovere alcun dubbio sull' esistenza od autenticità del detto chirografo, poichè il detto Mario seniore vi fa espressa referenza, nel detto testamento in atti Dixidomino con le seguenti parole, già ricordate nel § 5, della presente scrittura “ Et hoc non obstante quod fuisset per eumdem “ Ill<sup>m</sup>. Testatorem facta quædam scriptura, subscripta *propria manu* “ dicti Ill<sup>s</sup>. Testatoris, in qua declarabat dictum D. Enricum, ejus “ filium, successorem in Marchionem Sancti Vincentii Ferreri.”

§ 22. Che inoltre, per quel che riguarda la istituzione contenuta nel testamento di Mario seniore in favore di Gilberto suo figlio procreato dal suo secondo matrimonio con Elisabetta Castelletti, essa non è operativa di alcun effetto in pregiudizio di Enrico Testaferata figlio primogenito del detto Mario avuto da un matrimonio anteriore. Il diritto comune, come le leggi patrie attualmente in vigore, stabiliscono un' incapacità di ricevere, in riguardo di figli secondo matrimonio, più di quel che fosse lasciato ai figli di un matrimonio anteriore. Così, se si ritiene che il titolo in controversia debba spettare a colui cui è devoluto il possesso dei beni ereditarij, e che debba procedere *pari passu* con l' eredità, esso incontrastabilmente fece, dopo la morte di Mario, passaggio nel suo figlio Enrico il quale trovavasi nel possesso legale della paterna eredità di cui non poteva

in alcun modo essere privato stante la suddetta incapacità del conjuge binubo di preferire i figli del secondo matrimonio a quelli di un matrimonio anteriore. Egli è vero che il conjuge binubo ancora si può valere, nei congrui casi, della facoltà di diseredare i figli del primo matrimonio, ma tale diseredazione non fu ordinata dal detto Mario seniore, come sopra (§ 18) si è dimostrato;

§ 23. Che in conseguenza, ammettendo per grazia di argomento che il titolo in questione debba spettare a colui che succede nella eredità libera dell'ultimo possessore, in guisa che debba riguardarsi piuttosto come un dritto allodiale e burgensatico che un titolo feudale, è certo che Enrico Testaferrata figlio primogenito di Mario seniore essendo per legge erede del padre in una quota almeno uguale a quella che competeva al figlio secondogenito Gilberto è succeduto anche nel possesso legittimo del detto titolo, e ha trasmesso tale diritto ai primogeniti suoi discendenti, e quindi allo esponente che è il primogenito nella linea del detto Enrico;

§ 24. Che non sarà forse superfluo di notare che negli atti del Notaro Paolo Vittorio Giammalva, nel 10 Settembre 1772, il Marchese Don Daniele Testaferrata figlio primogenito del detto Enrico Testaferrata, in nome proprio e di Pandolfo suo fratello e di Asteria sua sorella, da una parte, e Don Mario Testaferrata giuniore, quale procuratore di suo padre Gilberto dall'altra, allo oggetto di terminare le lunghe contestazioni che avevano avuto luogo rispetto alla successione di Mario seniore, convennero di transigere tutte le questioni allora tra loro vertenti e tra gli altri patti, eglino consentirono che i figli e discendenti tutti dei contraenti dovessero promiscuamente ed unitamente godere dei titoli onorifici spettanti alla famiglia Testaferrata e segnatamente del Marchesato di San Vincenzo Ferreri, e di Testaferrata e della Dignità di Nobili Tornearj del Sacro Romano Impero. Questa transazione non può certamente sortire alcun effetto legale per ciò che concerne il possesso dei detti titoli, perchè non convalidata del regio assenso, il quale è indispensabilmente richiesto per dar effetto a qualunque transazione sopra cose feudali, in forza della testuale disposizione della costituzione “ Divæ Memoriae e dei principj generali del Diritto Feudale. La transazione suindicata, non fu mai osservata, per ciò che riguarda il titolo di Marchese di S. Vincenzo Ferreri e quello di Testaferrata nella linea primogeniale di Enrico, nella quale il solo primogenito


ha sempre goduto il detto titolo, senza che gli altri discendenti nella detta linea abbiano mai reclamato il godimento del detto titolo. Al contrario, nella linea secondogenita di Gilberto Testaferrata, tutti i discendenti hanno in diversi tempi aspirato al possesso del titolo suindicato, e lo stesso Mario Filippo Testaferrata padre dell'attore nel suo ultimo testamento credette proprio di chiamare al godimento del detto titolo i suoi tre figli indistintamente dimostrando in tal modo che egli ripeteva i suoi diritti al possesso del detto titolo non già dal testamento di Mario seniore e dalla pretesa direzione di Enrico Testaferrata, ma dal detto contratto di transazione dal 10. Settembre 1772, in atti Giammalva ;

§ 25. Che l'esponente per la migliore istruzione della presente causa fa riferimento all'annessa nota (Doc: T.) sull'indisponibilità e sulla qualità ereditaria dei feudi nel Regno di Napoli.

Quindi l'esponente, sottomettendo le premesse osservazioni alla considerazione di questa Corte, riferendosi agli annessi documenti marcati nell'elenco colle lettere dall'A. al T. e riservandosi di fare, a tempo debito, le prove occorrenti, chiede riverentemente che l'attore sia escluso dalle domande da lui dedotte nel suo Libello. Con le spese, e con essere amministrata giustizia secondo la legge.

(firmati) { G. PULLICINO AVVOCATO.  
F. FELICE P.L.

Il 16 Novembre 1881. Presentata dal P.L. Felice con 4 Doc<sup>ti</sup> e 17 fedì di giustificazione.



## Nota di dottrine del Nobile Emmanuele Testaferrata Bonnici Asciack

Sulla indisponibilità e sulla qualità ereditaria  
dei feudi nel Regno di Napoli.

---

### I. De Luca Card Disc XIX. De Feudis-n: 19.

Ista vero ratio non cadit in feudis Regni Neapolitani, quamvis, novis, quia pater non potest illa tollere filio primogenito et dare alteri extraneo, quinimo nec alteri filio, nisi de assensu Regis.....; igitur filius non habet feudum ex iudicio et libera voluntate patris, sed ex beneficio Investituræ, etiam patre invito. Et quamvis illud obtinere non possit nisi cum qualitate hæreditaria, ob quam gravari potest in toto valore feudi, quamvis in eo contra patris iudicium succedat,.... hoc tamen percutit valorem seu pretium feudi, non autem ejus corpus, quod patre invito, jure proprio et primogenituræ obtinet.”

---

### II. Idem ibid. Disc XXXVI. n 6.

Altera item est notabilis differentia inter alia feuda, et ista Regni, quod in prima specie quoties illa sunt mere hæreditaria, vel mixta ita tamen quod successor songiunis debeat esse hæres rei familiaris ultimi morientis, absque eo quod suffragetur beneficium Inventarii, unde valor feudi computetur in asse hæreditario morientis.... ita ut non possit alienationem, a suo auctore, quamvis absque assensu factam, impugnare. Non sic est in Regno quia per constitutionem incipien. Constitutionem Divæ Memoræ, latius patentem quam sit dispositio juris communis in 6. Imperialem de prohib. feud alien per Feder, ita communiter intellectam, adversus feudi alienationem factam sine assensu venire potest hæres, vendicando ipsum corpus feudi, quinimo et ipsemet contraheus revocare potest actum a se gestum, utpote ipso jure nullum, ut tamquam incontravertibile pariter venit præsupponendum.”

---

### Idem ibid Disc XIIIX n 7.

“..... Advertetbam in primis cavendum esse ab omnibus auctoritatibus Doctorum utriusque Regni Siciliae citra et ultra

pharum . . . . . cum in illis Regni absoluta sit dicta opinio negativa, nulla facta distinctione an agatur de praejudicio Domini, vel successorum, sive an feudum sit ex pacto, vel qualitatem haereditariam habeat, quia per constitutionem. "Constitutionem Divae Memoriae," ad dirimendam quaestionem forte tunc militantem in transactionem et compromisso, litteraliter et expresse utrumque prohibetur, cum facultate eidem contrahenti vel haeredi revocandi actum . . . . ."

---

Idem ibid Disc CVIII n: 7.

Unde propterea ipsorum feudorum (i e mixtorum) qualitas seu natura videtur nimium exorbitans, ac forte ab omnibus aliis diversa, quod scilicet succedatur etiam invito moriente et contra ejus judicium expresse impugnatum jure proprio investiturae, et tamen quod ita succedens servare teneatur factum talis morientis usque ad integrum valorem, etiam quo ad legata et onera voluntaria, cadente solum quaestione magis voluntatis, an legato seu alias relicto feudo alteri proxime non successorio debeatur aestimatio nec ne . . . . ."

---

V. Idem supplementum De Feudis Ad Desc IX. nn: 4. x 5.

Omnia feuda quae ibi (i e in utriusque Siciliae Regnis") dicuntur quaternata et in capite ex investiturae Regis (exceptis quibusdam obscuris et exiguis existendibus in celento et in Aprutio) sunt individua ad formam juris Francorum, atque in eis est infixus et connaturatis ardo primogeniturae, ut habetur desc 13. neglecta distinctione, inter feuda nova et antiqua, sive inter illa quae concessa fuerint ex causa lucrativa vel onerosa, quoniam quoad ea quae concernunt corpus vel substantiam feudi, nihil refert an illud sit antiquum vel novum etiam ex causa lucrativa vel ex causa onerosa. quoniam etiam in isto secundo casu, nulla datur dispositio vel alteratio sine assensu, solumque moderno tempore in ipsa acquisitione adijci solet facultas gratificandi inter filios, juxta casum de quo disc 12. quod est per accidens atque deviat a regulis.

Esse autem novum ex causa onerosa, ex qua semper illa feuda obtineri solent (cum concessionem ex causa mere gratuita, saltem sine recompensa servitiorum et meritorum quae longe majus pretium habeant, videntur ab aula recessisse) considerabile est, in ordine ad pretium desuper erogatum, quod dicitur esse in

haereditate allodiali, ac propterea per primogenitum successorem feudi communicari debet secundogenitis ut disc 19. et segg n: 108. et in aliis frequenter. Et quando etiam est antiquum, in hoc praesertim Regno Siciliae citerioris quod Neapolitanum dicitur, ob admixtam qualitatem haereditariam etiam ultimi morientis, successoribus praejudicatur in ipso corpore feudi cum assensu, et sine illo praejudicatur in integro valore, etiam ubi successor veniat contra iudicium defuncti, eoque invito obtineat successionem feudi ex lege investiturae, quod exorbitat ab opinionibus alibi magis communiter receptis in materia feudi mixti ut frequenter advertitur dis 21. et segg et in aliis.

Igitur manifestus error est super ista materia adhibere auctoritates Regnicolarum, illasque commiscere seu confundere cum illis Lombardorum, vel etiam Germanorum, et aliorum locorum, in quibus feuda diversam habent naturam, atque in hoc versatur adeo frequens et manifestum aequivocum.”

---

VI. Idem Supplementum de Feudis Ad Disc XII. n. 1.

In praesenti autem agitur de alio puncto, an firma remanente individua natura feudi et successionis cum ordine primogeniturae, possit primus acquirens titulo oneroso gratificationem exercere inter filios, atque pervertendo ordinem naturae negligere primogenitum et praeligere sibi magis gratum secundo vel tertiogenitum, quod videtur rationabile, juxta ponderationes, de quibus disc 55. de fedeic: et alibi; ac propterea introduci coepit usus etiam in locis, in quibus ista gratificatio sine regio assensa in feudis quamvis novis et onerosis denegatur in ipso corpore feudi ut contigiti n feudis *Regni Neapolitanis* obtinere hanc facultatem in ipso actu acquisitiones.”

---

VII. Idem summa Feudorum post Supplenentum De Feudis n: 221.

Ideoque distinctiones ibidem traditae, iuter feuda nova et antiqua, sive inter primum acquirentem ex causa onerosa et lucrativa huic etiam dsponendi generi congruunt, cum eadem distinctione inter jus commune feudorum ac particulare dicti Regni Neapolitani ubi indefinite *nulla datur dispositio*, quod feudi corpus nel substantiam tangat, absque Regis consensu, quamvis de feudo novo ex causa onerosa quæsito agatur, nisi specialis facultas accedat quandoque in ipsa acquisitione concedi solita.”

VIII. Idem Decisio Siciliae n 29.

Feuda dignitatis habent ex natura sua et juris dispositione insitam clausulam juris Francarum et perpetuam primogenituram ut probant Molina . . . . .”

---

IX Constitutio incip, “ Constitutionem Divae Memoriae ”  
speciale pel Regno Napolitano.

Constitutionem divae memoriae Regis Rogerii avi nostri, super prohibita diminutione feudorum et rerum feudalium ampliantes, decernimus omnes alienationes seu quoscumque contractus super feudis et rebus feudalibus minuendis aut commutandis, nulla omnino firmitatem habere, nisi de speciali Nostrae Celsitudinis licentia confirmentur. Transactiones etiam, si quae super eis sine mandato nostrae curiae factae fuerint, jusjurandum interpositum, seu etiam stipulationem poenalem nullius decernimus esse momenti. Eisdem contrahentibus et alienantibus concedimus potestatem, jure proprio, praedicta omnia revocare. Arbitria etiam ex compromisso super praemissis facta nulla esse sancimus.”

---

X. Commentario di Andrea de Isernia sulla detta Costituzione.

De quaestione quam movet de patre feudatario instituyente filios et disponente de feudo, ob cap, de success feud in princ, ubi dicit nullam defunctis ordinationem valere vel manere; nam si vivitur jure Longobardorum, omnes filii aequaliter succedunt, si jure Francorum, solus primogenitus, et in hoc non est dubium. Si ergo pater dedit plus uni quam alii, quando omnes succedunt, vel dedit de feudo alii quam primogenito, quando de jure Francorum, dispositio haec non valet, etiam si Princeps confermet, si erat feudum paternum antiquum, nisi consentiant successores legitimi.

---

XI. De Franchis Decisiones S.R.C. Neapolitani.

Dec I. per tot.

n: 16. “quod dixi de filio quod non licet repudiare haereditatem, intellige quando filius potest patris haereditatem habere, vel quia pater eum in testamento instituit vel quia patrem mortuus est intestatus. *Si vero non potest habere tamquam haeres* quia alius est institutus haeres, et pater reliquit filio legitimam portionem

jure institutionis, *tunc filius poterit feudum acquirere, licet non sit haeres nec tenebitur debita solvere*.....

Quam decisionem Jacobi de Belvisio sequitur Baldus . . . et clarius colligitur post distinctionem trium casuum, scilicet, quando est concessum feudum simpliciter; quando pro se et haeredibus, et in his primis casibus dicit procedere illum textum in vers: ubi vero, quod filius vel utrumque habeat vel utrumque repudiet, et quando pro se et filius, et hoc tertio casu dicit posse filios et quoscumque descendentes una bona repudiare (ut ejus verbis utar) et alia acceptare, dicens quod aut filius potest haereditatem patris habere, aut non potest haereditatem habere, quia est institutus in re certa vel in sola legitima, tunc potest habere feudum absque haereditate paterna . . . . . Subdens quod licet alias fuerit contrarium decisum prout apparet dic 240. nihilominus illi Doctores nesciverunt profundo pelago navigare; videtur etiam colligi ex dicto Capicci ubi supra et Perni, qui clare loquitur, et haec opinio nititur ratione valde efficaci, ex quo postquam feudatarius dedignatus fuit instituere hunc haerodem ad quem successio de jure spectabat, *poterit hic habere feudum licet non sit haeres*, pro quo facit quod dicit gloss in const Regni. Constitutionem Divae memoriae, in verbo ex utroque parente, quae in terminis illius constitutionis dicit, quod quando moritur frater feudatarius et alium haerodem extraneum relinquit, nihilominus *frater habebit feudum* . . . . . tamquam vocatus ex juris dispositione et constitutio praedicta loquitur in feudo haereditario. . . . . Unde cum in casu de quo agebatur, Magnifica Beatrix non fuerint instituta haeres, sed alius, et sic cum dedignatus fuit instituere. veniet ad eam hoc feudum, *quamvis haereditarium* ex juris dispositione et consequenter dicebatur non teneri ad onera.

---

XII. Gizzarelli Aureae Decisiones  
S. R. C. Neapolitani Dec 28 pertot.

22. Quod autem omnia feuda hodie sint haereditaria, etiam ea quae acquiruntur praeter vel contra voluntatem defuncti contraverti non potest, attenta dispositione dicti cap: considerantes, a quo sumpta fuit communis forma investiturae pro te, haeredibus et successoribus, quia omnes Regnicolae communi consensu sequuntur Neapod, et ejus opinio in judiciis semper recepta, et secundum

illam passim iudicatum est, ut testatur afflicto. . . . fatitur sic illo anno fuisse iudicatum, quod data communi forma investiturae, “ tibi et haeredibus tuis ex tuo corpore legitime descendentibus, feudum est haereditarium in persona descendentium. . . . ”

26. Quod eo casu quo feudum est haereditarium, quia conceditur tibi et haeredibus, id quod dicit Princeps est quod filii tui sint haeredes, tunc ex ipsa concessione principis, et sic ex tunc ipsa lege fiunt haeredes.”

“ Unde amplius non curamus an instituatur filius haeres vel non, quia ad id semper est haeres, et venit ut haeres constitutus ab intestato ab ipsa origine concessionis, et sic non potest aliter venire, cum sit sibi concessum et sic non est tractandum vel curandum instituat pater vel non ad huius modi feudum, quid clarius? et ponderat et allegat ad hoc Andr: . . . et alias id firmavit Bald in cons 170. V 2 dicens non esse faciendam vim quod quis instituat vel non instituat in feudo filium vel alium proxime successurum; quin non est curandum de testamento vassalli, non autem disponit in personam succedentem in feudo, et nil refert quia relinquit quod suum est post mortem testatoris, nam tunc capit vires testamentum; . . . aut relinquit alii tunc aut prorsus extraneo et non valet. . . . aut relinquit agnato et tunc aut agnato remotiori et non valet in praejudicium proximorum, etiam domino consentiente. . . . aut proximiori, et tunc frustratorium est, et non tenet cum sine ipso esset successurus, etiam quia legatum nullam affert utilitatem, dicit enim lex quod legatum quod non affert utilitatem non valet . . . ”

30. Inquit enim quod cum communis forma Investiturae in hoc Regno sit pro te et haeredibus, forma haec facit proxime successurum haeredem in feuda secundum interpretationem prudentum, etiam si defunctus alium faciat haeredem in patrimonio, ut possit habere feudum, etiam non haeres bonorum et haereditatis iudicio morientis, nam feudum habebit proximior filius, ut haeres feudi ex ipsa concessione ne excludatur a feudo, in quo ipse est haeres juxta doctrinam sicularum . . . ”

32. Nec refragatur si quis diceret, quod qualitas haereditaria tempore caramei erat cognita de jure communi Romanorum quo quis in dubio acquirit pro se et haeredibus suis . . . . nam in decisionibus caussarum feudalium jus commune Romanum nil valet,

nisi in subsidium et defectum, ubi jus feudale deficit, at ubi casus a jure communi feudorum est provisos et decisis, stamus ejus dispositioni, et cessat jus commune Romamm . . . . . sed casus ubi quis acquirit feudum etiam expresse pro se et haeredibus est determinatus a jure communi feudorum quod intelligitur pro *liberis* et *haeredibus sanguinis*, ut superius docuimus”

---

XIII. Sorge Josc. Jc. Neapolitanus De Feudis.

Cap. 2 n: 10 & 11.

Natura feudorum haereditariorum nostri Regni non consistit in reddendo feudum capax successionis ad quoscumque haeredes, sed dumtaxat ad eos qui ex lege feudali sunt capaces succedendi, nempe dumtaxat ad descendentes sanguinis, et cum praesumatur quodlibet feudum in nostro Regno esse haereditarium, nulla intercedit differentia inter feuda ex pacto et feuda haereditaria, quasi quod in illis succedant solum filii et in his simplices haeredes; cum *certum sit nomine haeredum, quod in nostris Investituris apponitur, alios non comprehendi nisi haeredes sanguinis*; ex quo deducitur, naturam feudorum haereditarium in uostro Regno, quoad ordinem succedendi, aut quoad personas quibus defertur successio, in nihilo differri a natura feudorum ex pacto, cum utrisque communis sit successio, dumtaxat descendendum sanguine, prout etiam utrisque commune est competere descendentibus ex pacto antecessorum, et ex providentia concedentis, ut prae caeteris sic explicavit Hatman. Pistor<sup>e</sup> Lib. 2 9 3 n: 25. “Hoc etiam evidens est, quae inter hasce duas species subest differentia, eam non quidem in eo consistere, quasi in uno casu magis, quam in caeteris de filiis dictum vel intellectum sit; nam hoc utrique speciei commune est, et feudum haereditarium ex propria feudorum natura non minus, quam feudum ex pacto, solis filiis concessum esse censetur quippe cum dictio haeres, quoad hoc ut filiis solum quaesitum intelligatur, pristinae naturae feudi nihil deroget” Et paulo post: Feudum haereditarium perinde ut feudum ex pacto, filiis quaesitum consetur. . . . . Et filiis ex pacto antecessorum competere existimatur: ideo hoc respectu etiam haereditarium recte appellatur feudum ex pacto et providentia” Et haec est ratio ob quam feuda in nostro Regno proprio vocabulo denominantur

haereditaria mixta; nam sublata obligatione, quam successores habent deferendi qualitatem haereditariam defuncti et satisfaciendi onera legitime imposita, in quo convenient cum meris haereditariis; circa reliqua, et praesertim circa earum pertinentiam et dominium et circa successionem restrictam ad certum genus personarum in nihil differunt a feudis ex pacto; nam tam in illis quam in istis verificatur, quod alii non possint succedere et obtinere pertinentiam et dominium nisi vocati ex investitura, justa pactum antecessorum et providentiam concedentis, *escluso quolibet arbitrio praedecessoris Feudatarj.*

---

XIV. Idem ibid Cap. III. n: 19.

Feuda haereditaria mixta sunt quae conceduntur filio et ejus descendentibus haeredibus, aut filio et ejus haeredibus et dicuntur mixta quia participant ex natura feudorum ex pacto et haereditariorum simplicium. De natura primorum, ex quo ad cerum successionem admitti non possunt, nisi vocati ex legibus Regni, secundum ordinem per easdun leges praescriptum, quamvis legantur concessa filio et ejus haeredibus; *dictio haeredum in feudis* quae de eorum natura non possunt ad extraneos pervenire intelligitur de *haeredibus sanguinis* Participant postmodum naturam haereditariorum simplicium, ex quo vocatus ex legibus Regni debet illa obtinere tamquam haeres defuncti feudatarii, et pro valore feudi tenetur habere ratum factum defuncti, imo tenetur etiam ad satisfactionem onerum sine Regio assensu, et ex hoc provenit quod successar possit gravari usque ad integrum illorum valorem detracta dumtaxat legitima in casibus, in quibus feudatario gravato debeatur. Haecque fuit sententia Bulgari communiter a Doctoribus hujus Regni recepta juxta quam est praxis Tribunalium ut tradunt.

Horum feudorum haereditariorum mixtorum quod respicit utile eorum dominium, sive attendatur sententia Bulgari sive Pilei, *permessum non est feudatario ex se absque Regio assensu disponere*, cum ei vetitum sit et jure quod habet Dominus directus, qui investiendo feudum Filio et ejus haeredibus (et debent intelligi de haeredibus sanguinis, ut dictum est) istos dumtaxat juxta leges Regni, et non alios pro suis feudatariis recognoscere debet, et non leve esset ejus praejudicium, si aliis absque Regio assensu feudum tram sferretur transferretur.”

XV. Idem ibid. Cap. XXVIII.

1. Pluries dictum fuit quamlibet dispositionem feudatarii super feudis absque assensu, praeter limites gratiarum et Investiturarum nullam esse. Id constat ex cap: de successione Feudor. Cap. 1§ donare . . . . et ex cap. Imperialem, et docent commentatores super eisdem . . . . Nec successores in Feudis, quamvis haeredes disponentis, tenentur habere ratum factum defuncti nullum et a lege vetitum, quo casu limitatur textus in l cum a Matre C. de Rei Vendj”.

7. Oppositioni, quae in contrarium deducebatur pro parte Ill. Comitum Cupersani, quod praedicta Comitissa D. Isabella non tenebatur exequi ducatorum centum mille *ex quo in feudis non succedebat ex voluntate patris et vigore ejus testamenti sed ex vigore legis investiturae*, fuit per me responsum non militare; nam sive successor in feudo veniat vigore testamenti, sive vigore legis investiturae impugnando testamentum defuncti semper tenetur ad solutionem gravaminis, nam semper succedit cum qualitate haereditariae ultimi defuncti feudatorii, quae qualitas semper insita est in feudo usque a prima Investitura. Sic Reg. de Ponte Cons. 13. Lib I “Causa haec juris allegatione non indiget, postquam consistit in regulis servatis et decisio indistincte per S. C. Imo casus de quo agitur est clarior omnibus aliis decisis, praesupposita maxima sive conclusione per partem acceptata et ex processu notoria, quod feudum de quo agitur, est feudum haereditarium . . . . cusus pluries et millies decisi fuerunt, quando Testator non reliquit haereditatem illum, qui ex lege investiturae erat legitimus succesor, in feudo sed extraneum. An ille non institutus qui caepit feudum ex lege investiturae contra voluntatem defuncti, erit obligatus ad solutionem onerum haereditariorum. Et ut dixi vera nostrarum D.D. conclusio est, et sic Communis decisio quod teneatur ad solutionem onerum. Cujus decisionis illa est ratio quia in haereditario feudo non succedit nisi qui est haeres, in tantum quoad omnia onera haereditaria, tenetur etiam ultra vires si non confecerit Inventarium. . . . .”

In celebri causa pro qua scripsit Praeses De Franchis, et compilavit primam decisionem, hic articulus fuit synodaliter discussus et decisis, junctis Aulis, secundum firmatam conclusionem. Agebatur ibi quod Jo: Baptista Pignatelli anno 1575 instituerat haereditatem Joannem Andream Pignatelli fratrem patruelem, quem gravavit ad solvendam summam, ut supra expressam ad beneficium

Venerabilis Domus A. C. P. Beatrix Pignatelli se opposuit huic dispositioni, et tamquam proximior feudatario defuncto, petiit successionem feudalem, ex quo tempore praedicto, non aderat Gratia impetrata et obtenta anno 1595 pro exclusione foeminarum. Beatrix obtinuit successionem feudalem, contra voluntate defuncti et deduxit non teneri ad solutionem legati praedicti relictis Venerabili Domui, ex motivo, quod in feudis successio ei era perventa vigore legis Investiturae. Sed succubuit. Fuit decusum in favorem Hospitalis die 13 Junii 1575, junctis duabus Aulis

---

XVI. Idem ibid Cap. XXXIX.

1. Quamvis verum sit, voluntatem Testatorum normam esse et regulam successionis . . . . . hoc tamen locum habet in bonis allodialibus, quorum Testator habet plenum et liberum arbitrium, non jam in feudis, quorum respectu potestas Testatoris non libera, et absoluta, sed a lege limitata et restricta certis personis de gradu in gradum quas non potest praeterire. Sic disponit text in cap. I. de success feud, nempe si moritur feudatarius, et non instituat haeredem legitimum in feudo, sed alium, succedere debeat a lege feudali vocatus, *nulla habita ratione dispositionis defuncti*. . . . . Hinc receptum est apud feudistas illud axioma, quod non potest testator in feudis pervertire ordinem successionis a lege praescriptum . . . . . nec huic propositioni aliquid in contrarium opponi potest. Hinc oritur quod si haeres immediatus successor non sit, frui non potest remedio l. fin. C. de edicto div Hard. toll. nam testamentum non tribuit ei jus in feudis prout tribuit in burgensaticis. Sic communiter docent D. D. praesertim Marinde de Caraman. . . . . Unde si fuit instituta extranea persona, quae ab intestato non succedat in feudo, non haberet remedium atque haec conclusio fuit recepta ab omnibus Regnicolis, nemine excepto. Et n. 9. subdit, extraneum dici non solum non comprehensum in lege investiturae, sed etiam comprehensum, qui tamen non sit immediatus successor; quod probat auctoritate Andr: & Camer, sic scribens. Non omittam quod extraneus dicitur, nedum ille qui non est comprehensus in investitura, sed etiam *de descendantibus ex corpore*, sed tene quando instituitur et non est immediatus successor—“ . . . . . ”

---

XVII, Costituzione “Ut de Successoribus” di Federico, speciale pel Regno di Napoli. Ut de successionibus Comitum et Baronum et eorum omnium qui feuda a nobis *in capite* tenent vel ab aliis, nulla omnino in posterum dubietas possit oriri, dilucida constitutione sancimus Feuda tenenti filios et nepotes, et ex eis pronepotes, trinepotes, usque ad infinitum ex descendenti linea descendentes, cujuscumque sexus sint, libere et absolute posse succedere, servata tamen sexus praerogativa ut mulieri masculus praeferatur, *nec non majoris aetatis* inter eos qui vivunt in Regno specialiter jure Francorum; ex collaterali linea venientes ut fratres, sive ex utroque parente sive ex altero tantum, et sorores in capillo . . . . . succedant”

---

XVIII. Roccus Jc. Neaps. De Officiis p. 154 n. 146 e seg,

Sed ego in hac principali conclusione sententiam negativam firmarem ut scilicet non possit feudatarius haeredem in feudalibus instituere filium secundogenitum, etiam accedente consensu filii primogeniti, nisi talis dispositio et consensus primogeniti Regio assensu roboventur, ad quod moveor quia ex tali consensu vedetur primogenitus remittere aut renunciare jura sibi tributa successione feudalium; omnes enim contractiones feudales etiam unius gallinae prohibet constitutio Regni “constitutionem Divae memoriae,” eo potius prohibita est renunciatio quae ficta alienatio est . . . . . Propterea talis remissio indiget assensu, eoque non impetrato, dispositio non subsistit . . . . . Tanto magis assensus Regius requiritur, si per actum ultimae voluntatis ulterior agnatus feudum haberet, tunc enim proximior agnatus non solum habet formatum interesse, sed jus acquisitum per mortem feudatarii, super successione feudi, quod jus absque consensu Domini non potest transferri. . . . .”


---

XIX. Marinus Freccia Neap De Subfeudis

et Investituris Lib. 3 p. 407 n. 9.

Quo ad hanc dispositionem, nulla est ordinatio, ut ibi 8 per Alex cons 29 col 25 vol. & Curtium cons 67 idem tenet And in c. imperial § praeterea ducatus, 1 col de proh: feud alien per Feder & in constit regni “ut de successionibus,” per Dec censi 252 ubi tenet quo ad cos qui ex aqualibus partibus successuri sunt, . . . . .

valet etiam quatenus esset per commodum filiorum. . . . . Hoc militaret etiam si feudum esset haereditarium et pater sine assensu disposusset, *nulla est dispositio quo ad disponentem* et quo ad ejus successorem, factum nullum et illegittimum non legat haeredem. . . ”



## Diploma del titolo di Marchese di S. Vincenzo Ferreri.

---

Philippus, Dei gratia Rex Casellae, Aragonum, Legionis Utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toledi, Valentiae, Galleciae, Maioricarum, Hispaniae, Sardiniae, Cardubae, Corcirae, Murtiae, Giennij, Algarvij, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, et Occidentalium Insularum, ae Terrae Firmae Maris Oceani Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, et Neopatriae, Comes Aubspurgh, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Passilionis, et Ceritaniae, Marchio Cristani, et Comes Goceani, Etc Munificentiae nostra Regiae proprium est, Viros benemeritos, et majorum, ae propriis quoque meritis ornatos condignis praemijs prosequi, honoribusque, ae muneribus condecorare: Quamobrem cum fidelis nobis Dilectus Don Marius Testaferrata Eques Tornearius Sacri Romani Imperii, cujus Patria est Insula Melitana, nobis humiliter supplicaverit, ut in Testimonium, et significationem multorum suorum meritorum Marchionis titulo Regni Neapolis ipsum ornare dignemur, Nos considerantes prosapiam ipsius satis notam, antiquam Nobilitatem, ae insuper suam erga Nos singularem fidem, auimique affectum et observantiam, et multa merita, servitiaque praeclara, quae dictus fidelis D. Marius Testaferrata praestitit in obsequio nostro deserendo Domum suam, et omnia bona quae possidebat, quae quidem servitia, cum sint a nobis approbata merito petitioni ipsius benignè annuendum esse statuimus, ipsique D. Mario Testaferrata, suisque haeredibus, et successoribus ex suo corpore legitime descendentibus ordine successivo servato Marchionis Titulum Sancti Vincentij Ferreri in dicto Regno Neapolis concedere decrevimus. Tenore igitur presentium ex certa scientia, Regiaeque auctoritate nostra deliberate, et consultò ae ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione praefatum Don Marium Testaferrata Sacri Romani Imperij Equitem Tornearium, et cujus Patria est Insula Melitana Illustrem Marchionem in dicto Regno Neapolis Sancti Vincentij Ferrerij, siusque heredes, et successores ex suo corpore legitime descendentes predicto ordine successivo servato, dicimus, creamus, el nominamus, et

quibuscumque actis, et scripturis dici et nommari volumus, et perpetuo reputari iubemus. Decernentes et volentes, ut deinceps dictus Illustris D. Marius Testaferata, ejusque heredes et successores ordine successivo omnibus, et singulis gratiis, privilegiis, praerogativis, iuribus, Dignitatibus, favoribus, immunitatibus, praeminentiis, honoribus, libertatibus et exemptionibus, uti, frui et gaudere possit, valeat, et valeant, quibus hujusmodi Dignitate, et Marchionis honore decorari in dicto Regno Neapolis potiti sunt, seu<sup>2</sup> quomodolibet potiuntur et gaudent, potirique, et gaudere possent consuetudine, vel jure. Itaut in parlamentis, et aggregationibus Titulorum, et Baronum dicti Regni, aut aliorum per nos, seu successores nostros, vel proregem in dicto Regno pro tempore existentem faciendis, tamquam Marchio St. Vincentii Ferreri, tractari vocari, et honorari debeat, et debeant, et a nobis, et ipsis ejus, et eorum Dignitatem, gradum et locum prout solitum est, observari. Statuentes expresse quod presens Tituli Concessionis privilegium sit, et esse debeat eidem Illustri Don Mario Testaferata, ejusque heredibus et successoribus predictis omni futuro tempore, stabile, reale, validum, atque firmum, nullumque in judiciis aut extra sentiat impugnationis objectum, defectus incommodum, aut noxa cuiuslibet alterius detrimentum, sed in suo semper robore et firmitate persistat. Fidelitate tamen nostra feudali quoquè servitio, seu adhuc, nostrisque aliis, et alterius cujusvis iuribus semper salvis, et penitus reservatis. Serenissimo propterea Ludovico Principi Asturiarum Gerundae Duciquè Calabriae Figlio primogenito nostro Charissimo, ae post felices, et longevos dies nostros in oranibus regnis et Dominijs nostris (Deo Propitio) immediato heredi, et legitimo successoris intentum appariantes nostrum sub paternae Benedictionis obtentu dicimus, eumque rogamus. Illustribus igitur spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectisque Consiliaris et fidelibus, nostris, Proregi, Locumtenenti, et Capitaneo Generali nostro Magno Camerario, Prothonotario Magistra Juistitario, eorumque Locumtenentibus Sacro Nostro Consiglio Castri Capuanae Praesidentibus, et Rationalibus Camerae nostrae Summariae Regenti, et iudicibus Magnae Curae Vicariae; Scribae partionum Thesaurario nostro Generali, seu id Officium Regenti Advocatis quoquè, et Procurataribus Fiscalibus et presertim Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, et Baronibus dicti nostri Citerioris Siciliae Regni Caeterisque demum universis, et

singulis, Officialibus, et subditis nostris Majoribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis Titulo, Officio, Auctoritate, et potestate fungentibus, tam praedicti nostri Citirioris Siciliae Regni, quam cujuslibet alterius dictionis, et Domini nostri dicimus, praecipimus, et jubemus. Quatenus forma presentium per eos, et eorum quemlibet diligenter inspectat illam, eidem Jlli. D. Mario Testaferrata, ejusque haeredibus, et successoribus praedictis Ordine successivo tamquam Marchionem Sti. Vincentii Ferrerii habeant, teneant, reputent, honorificent, atque tractent. Contrarium nullatenus tentaturi ex ulla ratione, sive causa, si dictus Serenissimus Princeps filius noster Charissimus nobis morem gerere, coeteri autem Officiales, et subditi nostri gratiam nostram charam habent, paenamque ducatorum mille nostris inferendorum aerariis cupiunt evitare, Mandamusque, ut de presenti nostro Privilegio assumere debeant notamentum intra duos menses Calculatores Regii Patrimonij, quibus incumbet, et absque hac circumstantia haec nostra gratia sit invalida In cuius rei testamentum presentes fieri jussimus nostro magno negotiorum praefati Citerioris Siciliae regni Sigillo impendenti munitas, Datum in Oppido nostro Matriti, die decimo mensis Novembris, anno a Nativitate Domini millesimo Septingentesimo decimo sexto. Regnorum nostrorum decimosexto.

Yo el Rey

Et Marchio de Sardanola

Dom. Rex mt. mihi Dn. Pasch Felici de la Salas.

Nihil td. juxta Secretem Bescanca Taxor.

In privilegium Neapal x<sup>o</sup> fol. 66 LVII j Titulo de Marques à S. Mario Testaferrata par à sus herederos y successores en el Regno de Napoles U. M. Lo mandò.

Tomaron la razon del Titulo de S. Mo. scripto en Lastres asos de Eesta las Comlesque satien en de la Re. Harda y Rejestro de Mrdese en Madrid à nèse de Henero de mèl sete cèntos y diecij sete.

P. Julian Gutièrres Maestre—20 Mèy—Loco † Sigilli.



MARIO TESTAFERRATA  
il primo che ebbe il Titolo di Marchese  
di

SAN VINCENZO FERRERI

1o. Matrim. S. Paolo con 26 Luglio 1677. ( Doc. A. A.

2o. Do. Do. 23 Giugno 1697. ( Doc. G.

Anna Donato  
*in prime nozze*

Enrico Testaferrata  
*figlio primogenito di Mario*

Doc. B. S. Paolo con 11 Febbraro 1730

Felicita Paola Cassar

Daniele Testaferrata  
*figlio primogenito di Enrico*

Doc. C. Porto Salvo 26 Nov. 1781

con

Maria de' Conti Sant

Gregorio Augusto Testaferrata  
*figlio primogenito di Daniele*

Doc. D. Porto Salvo 9 Nov. 1817

con

Maria Anna Testaferrata

Daniele M. Testaferrata  
*figlio primogenito di Gregorio*  
Doc. E. Porto Salvo 18 Feb. 1840

con

Eugenia de' Bni. Bonnici

Emmanuele Testaferrata Bonnici  
*figlio primogenito di Daniele*  
Doc. F. Porto Salvo 15 Ap. 1874

con

Filomena De Piro  
*Concorrente*

Elisabetta Castelletti  
*in Seconde nozze*

Gilberto Testaferrata  
*figlio secondogenito di Mario*  
Doc. H. S. Paolo 30 Ottobre 1734

con

Teodora Vella

Mario Testaferrata  
*figlio primogenito di Gilberto*  
Doc. I. Vittoriosa 25 Aprile 1762

con

La Baronessa Viani

Bne. Gius. Testaferrata Viani  
*figlio primogenito di Mario*  
Doc. K. Batt. Vittoriosa 4 Gen. 1767  
con  
matr. (Do. L. L.) 1o. Luglio 1791  
Rosa Maria Galea

Lorenzo Testaferrata  
*figlio Secondogenito di Mario*  
Doc. L. Batt. Vittor. 9 Agosto 1769  
con  
Angela Attard  
Doc. O Matrimonio Segreto 7 Gen. 1811

M. Anna Testaferrata  
con  
Gregorio A. Testaferrata  
Daniele M. Testaferrata  
con  
Eugenia dei Bni. Bonnici  
Emmanuele Testaferrata Bonnici

Bne. Gilberto Testaferrata  
*figlio primogenito di Giuseppe*  
Doc. M. S. Paolo 20 Nov. 1826  
con  
Aloisia Sciberras  
Bne. D. Giuseppe Testaferrata  
*figlio primogenito di Gilberto*  
Doc. N. Floriana 26 Ott. 1875  
con  
Maria Carmela Galea

Mario Filippo Testaferrata  
*figlio primogenito di Lorenzo*  
Doc. P. Batt. S. Paolo 10 Dec. 1811  
con  
Vincenza Testaferrata  
Lorenzo Antonio Testaferrata  
*figlio primogenito di Mario Filippo*  
Doc. Q. Batt. S. Paolo 21 Ott. 1825  
*Concorrente*

No. 1451

Chief Secretary's Office

Valletta, 18th December 1884

Sir,

*I am desired by His Excellency the Governor to acknowledge the receipt of your application presented on the 20th ultimo, praying to be recognised as the lawful holder of the title of Marchese di San Vincenzo Ferreri and to inform you, in reply, that you are hereby recognized by the Government as the holder of that title and that His Excellency has been pleased to dispense you from any formality incidental to such recognition.*

*As the original grant of the title of which you are the present holder does not make it obligatory on you to obtain the investiture, the issue of a Warrant in the case is unnecessary.*

*The enclosures which accompanied your application are herewith returned.*

*I have the honor to be,*

*Sir,*

*Your most obedient Servant*

*Walter Hely-Hutchinson*

*Lieut. Governor and chief Secretary to Govt.*

*Emmanuele Testaferrata Bonnici Axiack*

*Marchese di San Vincenzo Ferreri*

*etc.*

*etc.*

*etc.*